



Oggetto: Comune di Follonica (GR) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, relativa alla conformazione del Piano Strutturale

Prima Seduta – 17/05/2023

Il giorno 17/05/2023, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60a500c4f665d979da2321fe> i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. 192932 del 21/04/2023:

- per la **Regione Toscana**, Arch. Luca Signorini P.O. nel Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente (delega Decreto n. 8834 del 03/05/2023 -Allegato n.1-) Arch. Valentina Ronzini funzionaria del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** la funzionaria Arch. Vanessa Mazzini (delega prot. Reg. n. 205357 del 03/05/2023 -Allegato n. 2).

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

- per il **Comune di Follonica**: il Vicesindaco Andrea Pecorini, la Dirigente del Settore 3 Ing. Beatrice Parenti, la Responsabile del Procedimento del Piano Geom. Elisabetta Tronconi, i tecnici dell'ufficio edilizia Arch. Luisa Magliano e Geom. Riccardo Fanti, i progettisti del Piano Arch. Stefano Giommoni e Arch. Rita Monaci.

la **Provincia di Grosseto** è assente ma ha trasmesso un contributo sulle controdeduzioni, assunto al prot. Reg. n. 221912 del 12/05/2023, che si allega al presente verbale (Allegato n. 3).

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 9:30

Premesso che:

Il Comune di Follonica è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 67 del 22/07/2005;
- Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 52 del 10/10/2010 e D.C.C. n. 30 del 10/06/2011.

Con D.C.C. n. 47 del 11/11/2019 il Comune di Follonica ha avviato il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale ai sensi dell'art.17 della L.R. 65/2014, e contestualmente di formazione del primo Piano Operativo.

In relazione al suddetto Avvio di procedimento il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio della Regione Toscana ha espresso un contributo, trasmesso al Comune con nota Prot. Reg. n. 66988 del 19/02/2020, al quale sono stati allegati i contributi degli altri settori regionali.

In data 12/04/2021 si è svolta la Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 co.5 della L.R.65/2014 e s.m.i., che ha esaminato 2 previsioni di trasformazione esterne al perimetro del territorio urbanizzato.

Il verbale della Conferenza di Copianificazione è stato trasmesso con nota Prot. Reg. n. 177719 del 21/04/2021.

Con D.C.C. n. 73 del 12/11/2021 il Comune di Follonica ha adottato il Piano Strutturale. L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 47 del 24/11/2021.

In relazione all'atto di Adozione il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio della Regione Toscana ha espresso un contributo, trasmesso al Comune con nota prot. Reg. 26109 del 24/01/2022, al quale sono stati allegati i contributi degli altri settori regionali.

Con D.C.C. n. 6 del 24/03/2023 il Comune di Follonica ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano Strutturale.

In data 31/03/2023 (prot. Reg. n. 163261) il Comune di Follonica ha inviato la richiesta di attivazione della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT/PPR, indicando il link dal quale scaricare gli elaborati.

A seguito della richiesta di integrazioni da parte della Regione, il Comune ha trasmesso l'elenco degli elaborati costituenti il Piano Strutturale, scaricabili dal link indicato, con le relative impronte informatiche HASH.

La documentazione che costituisce oggetto delle valutazioni della Conferenza Paesaggistica è costituita dagli elaborati con l'impronta digitale HASH elencati nel documento allegato al presente verbale (Allegato n. 4).

La Regione con nota prot. Reg. n. 192932 del 21/04/2023 ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione della presente seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per la data odierna.

La Conferenza richiama:

- la D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 di approvazione dell'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico e in particolare l'art.20,co.1 “*Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio*” della Disciplina di Piano, “*Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguitone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice*”;
- il nuovo “*Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione*”, sottoscritto in data 17 maggio 2018 secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018.

La Conferenza richiama sue finalità e compiti ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT-PPR e di quanto specificato nell'Accordo tra RT e MiBACT del 2018, ai sensi dell'art.31, co.1, della L.R. 65/2014; pertanto specifica che la Conferenza si esprime ai fini della conformazione al PIT-PPR verificando negli elaborati:

- *il perseguitone degli obiettivi;*
- *l'applicazione degli indirizzi per le politiche e delle direttive;*
- *il rispetto delle prescrizioni.*

Il territorio del Comune di Follonica ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 16 “*Colline Metallifere e Elba*” del PIT-PPR e in base alla cartografia ricognitiva del PIT-PPR risulta interessato dal seguente quadro delle tutele:

- immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. in forza dei seguenti decreti:
 - D.M. 22/02/1958 G.U. 56 del 1958 denominato “*Zona sita nel territorio del comune di Follonica*”;
 - D.M. 24/06/1959 G.U. 170 del 1959 denominato “*zona della pineta litoranea detta di “Scarlino”, sita nell'ambito dei comuni di Follonica e Gavorrano (ora Scarlino)*”;
 - D.M. 20/09/1962 G.U. 250 del 1962 denominato “*Zona sita nel territorio del Comune di Piombino compresa tra la località “Torre del sale” ed il confine col Comune di Follonica*”;
- vincoli ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), b), c), f), g) del D.lgs 42/2004 relativi rispettivamente a:
 - “*Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
 - “*Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi*”;
 - “*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.*”;
 - “*I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*”;
 - “*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*”.

La documentazione è comprensiva dell'*Elaborato richiesto dall'art.3 dell'“Accordo, ai sensi dell'art.31, co.1, della L.R.65/2014, ed ai sensi dell'art.21, co.3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione”.*



La Conferenza apre i lavori evidenziando che per l'aggiornamento di maggior dettaglio del quadro conoscitivo dei beni paesaggistici sarà convocato un apposito tavolo tecnico in data 07/06/2023, al fine di permettere l'esame congiunto della documentazione da parte del Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e della Soprintendenza. La Conferenza prenderà atto nelle prossime sedute degli esiti del tavolo tecnico.

Per quanto riguarda il tema della tutela archeologica, la Soprintendenza informa che il funzionario archeologo non può partecipare alla seduta odierna e che parteciperà alla seduta successiva. Si rimanda pertanto alla prossima seduta l'esame degli elaborati e della disciplina relativi alla parte archeologica.

La Conferenza procede quindi all'esame degli elaborati del Piano Strutturale.

ELABORATI E DISCIPLINA RELATIVI ALLE INVARIANTI STRUTTURALI

Le invarianti strutturali sono introdotte nella Disciplina del PS agli articoli 3 e 4 della Parte I Disposizioni e disciplina generale, sono poi disciplinate nella Parte II Statuto del Territorio, Titolo II Patrimonio territoriale: invarianti strutturali. L'invariante I "I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" è rappresentata nella tavola di Quadro Conoscitivo 09Qc-Inv I – *Caratteri idro-geo-morfologici* e nelle tavole statutarie 16St-*Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale* e 17St-*Componenti delle Invarianti Strutturali*.

Nella Disciplina del PS è trattata dall'art. 21 *Invariante strutturale I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*" della parte statutaria. In particolare, i commi 2 e 4 dell'art. 21 recepiscono l'obiettivo generale dell'invariante dall'art. 7 della Disciplina di Piano del PIT-PPR; i commi 3, 5 e 6 recepiscono l'art. 16 *Sistema idrografico della Toscana* della Disciplina di Piano del PIT-PPR e definiscono i **contesti fluviali**, rappresentati nella tavola 16St-*Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale*.

Il tema dell'individuazione dei contesti fluviali era stato oggetto di contributo all'adozione nel quale erano stati chiesti chiarimenti sulla rappresentazione cartografica. In accoglimento di tale contributo è stata integrata la rappresentazione cartografica della Tav. 16St nella quale sono ora chiaramente individuabili alla voce di legenda "contesti fluviali". La Conferenza chiede, per maggiore chiarezza, di inserire nel comma 5 dell'art. 21 il riferimento alla tavola 16St nella quale sono rappresentati i contesti fluviali.

L'invariante II "I Caratteri ecosistemici del paesaggio" è rappresentata nella tavola di Quadro Conoscitivo 10Qc-Inv II – *Caratteri ecosistemici del paesaggio* e nelle tavole statutarie 16St-*Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale* e 17St-*Componenti delle Invarianti Strutturali*.

Tale invariante è trattata dall'art. 22 *Invariante strutturale II - "I caratteri ecosistemici del paesaggio*" della parte statutaria della Disciplina del PS. In particolare, i commi 2 e 3 recepiscono l'obiettivo generale dell'invariante di cui all'art. 8 della Disciplina di Piano del PIT-PPR; il comma 5 rimanda alla Parte II, Titolo V, nella quale sono trattate le componenti dell'invariante nel territorio urbanizzato (TU) e nel territorio rurale (TR).

L'art. 61 *Territorio urbanizzato / morfotipi del sistema insediativo ed elementi della rete ecologica* del Titolo V individua al comma 5 gli elementi della Rete Ecologica Comunale presenti all'interno del TU; l'art. 62 *Territorio urbanizzato / obiettivi specifici per la qualità degli insediamenti* al comma 5 dà gli obiettivi specifici per la tutela degli elementi della Rete Ecologica interni al TU individuati nell'articolo precedente.

Gli elementi della Rete Ecologica Comunale presenti all'interno del TU sono trattati anche nell'elaborato statutario *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* (pg. 60-64).

La Conferenza chiede chiarimenti sul valore normativo dell'elaborato St1, in particolare sul rapporto tra le regole di gestione qui riportate e gli obiettivi specifici riportati nella Disciplina.

I progettisti chiariscono che nell'Atlante sono contenute analisi di maggior dettaglio.

La Conferenza chiede quindi di inserire nella Disciplina uno specifico riferimento ai contenuti dell'Atlante St1 chiarendone il valore normativo.

L'art. 63 *Territorio rurale / morfotipi rurali, gli insediativi sparsi e gli elementi della rete ecologica* individua e descrive al comma 4 gli elementi strutturali e funzionali della Rete Ecologica nel territorio rurale; al comma 5 fa riferimento alla tavola 17St, nella quale tali elementi sono rappresentati, e rimanda al successivo art. 64 per gli obiettivi specifici di qualità ecosistemica.

A proposito di quanto riportato al comma 5, la Conferenza segnala che sono presenti alcune incongruenze tra quanto rappresentato nella Tav. 17St e quanto disciplinato all'art. 63 comma 4.

Chiede pertanto di allineare la rappresentazione cartografica alla disciplina.

Segnala inoltre che l'art. 64 sembra dare obiettivi specifici solo in riferimento alla rete degli ecosistemi forestali e non a tutti gli elementi della rete ecologica.

L'invariante III "Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali" è rappresentata nelle tavole di Quadro Conoscitivo 11Qc - *Sistema insediativo: Il carattere policentrico e reticolare, 12Qc e 13Qc Tessuti insediativi e urbanizzazioni contemporanee* e nelle tavole statutarie 16St-*Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale* e 17St-*Componenti delle Invarianti Strutturali*.

L'invariante III è trattata dall'art. 23 *Invariante strutturale III - "Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali"* della parte statutaria della Disciplina del PS. In particolare, i commi 2 e 3 recepiscono l'obiettivo generale dell'invariante di cui all'art. 9 della Disciplina di piano del PIT-PPR.

L'art. 61 *Territorio urbanizzato / morfotipi del sistema insediativo ed elementi della rete ecologica* introduce e descrive al comma 3 i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee presenti nel territorio comunale; il successivo art. 62 *Territorio urbanizzato / obiettivi specifici per la qualità degli insediamenti* al comma 3 recepisce, declinandoli, gli obiettivi specifici per i morfotipi dell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT-PPR.

La Conferenza segnala che la denominazione del tessuto TPS4b non è esattamente corrispondente nelle tavole e nella disciplina, chiede quindi che sia allineata.

I morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee sono trattati anche nell'elaborato statutario *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* da pg. 15 a pg. 50. In tale elaborato, di ogni tessuto, compresi i tessuti storici, viene fatta un'analisi puntuale a partire dall'Abaco del PIT-PPR, tenendo conto delle specificità comunali; ne vengono poi individuati valori e criticità; vengono infine date delle regole insediative per ciascun tessuto.

La Conferenza, come per la II invariante, chiede chiarimenti sul valore normativo dell'elaborato St1, in particolare sul rapporto tra le regole insediative qui riportate e gli obiettivi specifici recepiti nella disciplina.

I progettisti chiariscono che le regole insediative dell'Atlante sono frutto di un'analisi più specifica sui tessuti del territorio comunale.

La Conferenza, considerata l'importanza del lavoro di approfondimento svolto sui tessuti, ritiene necessario che sia inserito nella disciplina almeno uno specifico riferimento ai contenuti dell'Atlante St1 e che ne sia chiarito il valore normativo.

L'invariante IV "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali" è rappresentata nelle tavole di Quadro Conoscitivo 14Qc- *Inv IV Articolazione areale dei sistemi agro-ambientali e dei paesaggi rurali* e 15Qc - *Inv IV Sistemi agro-ambientali e dei paesaggi rurali* e nelle tavole statutarie 16St-*Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale* e 17St-*Componenti delle Invarianti Strutturali*.

Nel contributo all'adozione del Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio erano stati chiesti chiarimenti sul rapporto tra le due parti che compongono la Tav.14Qc e tra questa tavola e la Tav.15Qc. Nelle controdeduzioni si legge che "Nella Tav. 14 Qc sono rappresentate le aree all'interno delle quali sono collocati i singoli morfotipi rurali, mentre nella Tavola 15Qc tali morfotipi vengono rappresentati e cartografati singolarmente". La Conferenza chiede di chiarire se la parte sinistra della tavola riporta i morfotipi rurali come da PIT-PPR e la parte destra la specificazione comunale.

I progettisti chiariscono che entrambe le rappresentazioni sono frutto di approfondimenti alla scala comunale, la parte destra però, rispetto alla sinistra, rappresenta una sotto-articolazione del morfotipo 20 (20.1, 20.2).

L'invariante IV è trattata dall'art. 24 *Invariante strutturale IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali"* della parte statutaria della Disciplina del PS. In particolare, i commi 2 e 3 recepiscono l'obiettivo generale dell'invariante di cui all'art. 11 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

L'art. 63 *Territorio rurale / morfotipi rurali, gli insediativi sparsi e gli elementi della rete ecologica* al comma 3 individua e descrive i morfotipi rurali presenti nel territorio comunale, specificandoli rispetto ai contenuti dell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT-PPR..

L'art. 64 *Territorio rurale / obiettivi specifici di qualità agro-ecosistemica* al comma 3 recepisce le indicazioni per le azioni dell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT-PPR per i singoli morfotipi in termini di obiettivi specifici per il PO.

Come già detto, tutte le invarianti sono poi rappresentate nelle tavole statutarie 16St-*Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale* e 17St-*Componenti delle Invarianti Strutturali*. L'art. 20 della Disciplina al comma 3 riporta che "Dall'individuazione delle invarianti strutturali di cui al punto 1 e dal riconoscimento dei relativi caratteri specifici e principi generativi - nonché dall'applicazione delle direttive per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale - sono desunte le regole statutarie di riferimento per definire le condizioni di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale di cui all'art. 4, al fine di assicurare la persistenza degli elementi valoriali che lo qualificano, evidenziati cartograficamente nella Tav.16St - *Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale*". Il successivo art. 26 al comma 2 riporta che "Nella Tav. 16St - *Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale* in scala 1:10.000, sono rappresentate le seguenti "componenti identitarie del patrimonio territoriale", individuate dallo Statuto del Territorio per il loro precipuo carattere di valori qualificanti, durevoli e non negoziabili..." e al comma 4 che "In riferimento alle componenti identitarie di cui al punto 1 sono definiti della presente Disciplina di Piano: gli elementi qualificativi sottoposti a tutela e/o valorizzazione (per ciascuna delle componenti individuate); le componenti identitarie che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi territoriali; le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi qualificativi delle componenti identitarie nei diversi sistemi territoriali; le direttive e prescrizioni per il Piano Operativo, per gli atti comunali di governo del territorio, nonché per le altre norme di rango regolamentare ad essi correlate".



Nel contributo all'adozione il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio aveva evidenziato alcune discrepanze tra gli elementi rappresentati nella tav.16St e quelli citati nell'art. 26 della Disciplina. Con le controdeduzioni gli elementi citati all'art. 26 sono stati uniformati a quelli rappresentati in cartografia, tuttavia la Conferenza evidenzia che le denominazioni sono rimaste invariate nei successivi articoli da 27 a 51, che individuano la specifica disciplina per ciascun elemento. La Conferenza chiede quindi che sia uniformata anche la restante parte della Disciplina.

ELABORATI E DISCIPLINA RELATIVI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Il perimetro del territorio urbanizzato (TU) è rappresentato nella tavola statutaria *18St-Territorio urbanizzato e insediamento rurale*. Nella Relazione Generale, nella Disciplina e nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* sono

riportate le analisi e la metodologia che hanno portato alla sua individuazione.

Nel contributo all'adozione del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio sono stati chiesti una serie di chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato all'inserimento di alcune aree all'interno del perimetro del TU.

La Conferenza esamina quindi il perimetro del TU di Follonica a partire dalle controdeduzioni a quanto osservato.

AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL TU IN QUANTO CLASSIFICATE COME TESSUTI

All'adozione erano stati chiesti chiarimenti sulle seguenti aree classificate come tessuti ed inserite all'interno del perimetro del TU ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 65/2014, che non sembrano però avere le caratteristiche delle *"aree edificate con continuità dei lotti"* di cui allo stesso comma 3:

1. l'area collocata al di sopra e alla destra del cimitero, nell'area Campo di Paolo, inserita all'interno del perimetro di cui al c. 3 (tav 18St) come tessuto TPS3 (Tav13Qc);
2. l'area di forma triangolare al margine del perimetro, adiacente all'Acqua Village, ricompresa nel TPS3 (Tav13Qc);
3. l'area ricompresa tra il tessuto produttivo, via del Turismo e la ferrovia, classificata come tessuto TPS2 (Tav13Qc).

Nelle controdeduzioni per l'area di cui al punto 1 si legge che *"L'area posta nei pressi del cimitero, denominata "Campo di Paolo", è funzionale all'azienda sperimentale Santa Paolina, di proprietà del C.N.R.. Nell'area vengono svolte attività di studio e ricerca sulla conservazione della biodiversità e sull'ambiente. La classificazione come tessuto T.P.S.3 – Insulae specializzate è giustificata dalle attività di servizio svolte che non sono riconducibili a quelle agricole produttive. Per tale motivo viene confermata la classificazione del morfotipo e il suo inserimento nel perimetro del territorio urbanizzato"*.

A proposito di quanto sopra la Conferenza evidenzia che l'area non sembra avere le caratteristiche di un tessuto e che l'attività di ricerca condotta dall'azienda sperimentale non ha la necessità di essere inserita all'interno del perimetro del TU. Chiede quindi all'A.C. di riconsiderare l'inclusione di tale area all'interno del perimetro del TU.

Riguardo all'area di cui al punto 2 nelle controdeduzioni si legge che *"è interessata da un progetto di partenariato pubblico/privato finalizzato alla realizzazione di quella che viene definita "la cittadella del carnevale". Per tale motivo viene confermata la classificazione del morfotipo T.P.S.3 – Insulae specializzate e il suo inserimento nel perimetro del territorio urbanizzato"*.

La Conferenza fa presente che anche quest'area, come la precedente, non sembra corrispondere alla definizione di *"aree edificate con continuità dei lotti"* alla quale segue l'individuazione di un tessuto, essendo attualmente non urbanizzata e libera da edificazioni.

Ribadito anche in questo caso che, essendo il progetto riferito ad un intervento a destinazione non residenziale, non si ravvisa la necessità dell'inclusione dell'area all'interno del TU; la Conferenza ritiene più opportuno che l'eventuale mantenimento all'interno del TU sia giustificato sulla base del comma 4 dell'art. 4, includendo l'area e la relativa strategia di opera di interesse pubblico nella complessiva strategia di riqualificazione del margine.

Nelle controdeduzioni per l'area di cui al punto 3 si legge che: *"I suoli liberi presenti nell'area artigianale, ricompresi tra la via del Turismo e il tracciato ferroviario, classificati come T.P.S.2 presentano relazioni consolidate con l'area artigianale stessa. La localizzazione delle aree, la morfologia dei luoghi e la maglia infrastrutturale fa sì che siano del tutto integrati nel tessuto circostante al quale fanno da coronamento. Per tale motivo viene confermata la classificazione del morfotipo e il suo inserimento nel perimetro del territorio urbanizzato"*.

Appurato che si tratta di suoli liberi, la Conferenza chiede le motivazioni per le quali quest'area è stata individuata come tessuto anziché come *S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana* come l'area poco più a nord, o come area di riqualificazione del margine come le aree adiacenti.

L'A.C. chiarisce che si tratta di un lotto non realizzato del P.I.P. che ha portato alla realizzazione dell'area industriale, per questo motivo è stato classificato come il resto del tessuto produttivo.



La Conferenza prende atto delle motivazioni, ma invita l'A.C. a considerare di includere l'area nella strategia di riqualificazione del margine insieme alle aree adiacenti, in questo modo l'intervento potrebbe contribuire al ridisegno del margine urbano e al miglioramento dell'inserimento paesaggistico della piattaforma industriale-artigianale.

Sull'area dell'ippodromo, identificata come TPS3, all'adozione era stato evidenziato che “*per le caratteristiche intrinseche dei luoghi si ritiene che tale area sia riconducibile alla fattispecie delle “ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato”, ai sensi dell'art. 64 comma 1 lett. d) della L.R.65/2014 e che vada quindi esclusa dal perimetro del TU*”.

Con le controdeduzioni l'area è stata esclusa dal perimetro del TU avendo rilevato che “*Esso si presenta come una infrastruttura, di estese dimensioni, ma che non ha alcuna relazione fisica e funzionale con il centro urbano. La stessa viabilità di collegamento non presenta certamente le caratteristiche di strada urbana*”.

La Conferenza prende atto della modifica e delle motivazioni e concorda con la scelta effettuata.

All'adozione erano stati inoltre chiesti chiarimenti sulle seguenti aree che, come l'ippodromo, sembrano più avere le caratteristiche delle aree di cui all'art. 64 comma 1 lett. d) della L.R.65/2014, ovvero ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato:

1. l'area indicata come TPS1 e in piccola parte come TS (all'adozione) situata ad est della zona produttiva al confine con il Comune di Scarlino;
2. le aree classificate come TS e TPS4 situate nella zona di Pratoranieri al di sopra della SP 152;
3. le tre aree classificate come TR06 situate in prossimità della zona industriale al di sopra della SP 152.

Nelle controdeduzioni per l'area di cui al punto 1 si legge: “*per l'area indicata come TPS1 – Tessuto a proliferazione produttiva lineare e, in parte, come TS – Tessuti urbani storici posta ad est della zona artigianale, comunemente denominata come “Cannavota” è stato ritenuto che non presenti sufficienti relazioni funzionali e contiguità fisica con i tessuti della città. Per tale motivo, accogliendo quanto proposto dalla Regione Toscana, viene esclusa dal perimetro del territorio urbanizzato. L'area in questione viene classificata come ambito specialistico nel territorio rurale*”.

La Conferenza prende atto della modifica e concorda con la scelta effettuata.

Per le aree di cui al punto 2 nelle controdeduzioni si legge: “*le aree classificate come TPS4 – Tessuto a piattaforme residenziali e turistico ricettive” e TS – Tessuti urbani storici”, nella zona di Pratoranieri, a monte della S.P. della Vecchia Aurelia si configurano come organiche e funzionali al sistema insediativo della città, ed in particolare per i processi di trasformazione avvenuti negli anni precedenti. Per tale motivo presentano le caratteristiche del territorio urbanizzato*”.

In sede di conferenza l'A.C. precisa che per l'area identificata come TS sono già stati rilasciati dei permessi per la nuova edificazione residenziale.

La Conferenza, fatto presente che l'esclusione dal perimetro del TU non ha effetti sulla realizzabilità di interventi con titoli abilitativi già rilasciati, chiede all'A.C. un ulteriore approfondimento sull'inclusione di queste aree nel perimetro del TU, sulla base alla continuità fisica e funzionale con il resto del centro abitato.

La Conferenza evidenzia inoltre che questo tessuto storico, come la Fattoria N°1, è classificata nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* come “*T.S.2.2. Tessuto 800/900 di matrice rurale*” e che in entrambi i casi nell'area di pertinenza sono presenti olivete storiche da tutelare. Chiede quindi che l'eventuale mantenimento all'interno del TU sia accompagnato da una disciplina di tutela per tali sistemazioni agrarie di valore paesaggistico.

Per le aree di cui al punto 3 nelle controdeduzioni si legge: “*Le aree classificate come TR06 – Tessuto a tipologie miste ed altre aree con attrezzature di interesse comune” situate a monte della S.P. Vecchia Aurelia accolgono funzioni del tutto integrate al sistema insediativo della città. Per tale motivo presentano le caratteristiche del territorio urbanizzato*”.

In sede di Conferenza l'A.C. fa però presente che nell'area più ad est delle tre è ricompresa, oltre all'hotel, parte di un'azienda agricola; il perimetro del TU sarà pertanto rivisto escludendo la porzione di quest'area che afferisce all'azienda agricola. Le aree occupate dalle strutture ricettive saranno invece mantenute nel TU in quanto edificate e strettamente connesse al resto del centro abitato.

AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL TU COME SPAZI INTERCLUSI

Un approfondimento era stato richiesto anche sulle aree identificate come “*S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana*”, in quanto alcune di esse sembrano più riconducibili alla fattispecie di cui al c. 4 ed altre alla fattispecie di cui al c. 5 lettera a) dell'articolo 4 della LR 65/2014.

Con le controdeduzioni, tutte le aree sulle quali erano stati chiesti chiarimenti sono state mantenute all'interno del TU.

La Conferenza esamina quindi le seguenti aree:

1. le aree situate ad est e ad ovest del “Villaggio Maresi”;
2. l'area in parte boscata tra il TPS4 del Campeggio Tahiti e il tessuto residenziale TR03 e TR04;



3. le aree situate nel quartiere di Pratoranieri, con particolare riferimento all'area di forma allungata ricompresa tra il TPS4 e via Don Sebastiano Leone;
4. l'area situata al di sopra della SP 152 che presenta segni di lottizzazione;
5. l'area oggetto della variante Rondelli;
6. l'area al di sotto dell'Acqua Village adiacente alla Gora delle Ferriere e alle aree incluse nel TU ai sensi del comma 4 dell'art. 4.

Nelle controdeduzioni, in generale per tutte le aree, si legge che: “*per quanto libere da edificazioni, risultano integrate e fortemente correlate al sistema funzionale ed insediativo della città*”.

Per quanto riguarda le aree di cui al punto 1 l'A.C. fa presente che:

-l'area ad ovest del “Villaggio Maresi” era stata classificata nel piano adottato come “*aree con piano attuativo approvato/convenzionato*”, poi, da ulteriori approfondimenti effettuati, non è risultato un PA convenzionato vigente ed è stata quindi classificata come “*S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana*”;

- l'area ad est è un'area interclusa tra il villaggio turistico e una lottizzazione non conclusa e il suo inserimento nel TU è funzionale al completamento della viabilità e alla riqualificazione dell'intera zona.

A proposito dell'area ad ovest, la Conferenza evidenzia che non risulta interclusa né appare dotata di opere di urbanizzazione, ritiene pertanto che sia necessario escluderla dal perimetro del TU.

A proposito dell'area ad est, considerato che si tratta di un'ampia area al margine dell'insediamento, che presenta potenziale continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale, ritiene necessario che l'inserimento all'interno del TU sia giustificato da un approfondimento che dia conto della strategia di riqualificazione e che evidenzi gli elementi naturali da salvaguardare.

La Conferenza ricorda inoltre che la direttiva 1.3 della Scheda d'Ambito 16 Colline Metallifere e Elba riporta: “*evitare le espansioni insediatrice dei centri urbani costieri (San Vincenzo, Piombino, Follonica), qualificare l'insediamento di strutture turistico ricettive lungo il litorale (con particolare riferimento ai tratti tra San Vincenzo e Baratti, tra Piombino e Follonica, tra Follonica e Portiglioni) secondo criteri di sostenibilità, minore invasività, qualità ambientale e paesaggistica degli interventi, sia favorendo la riqualificazione paesaggistica di quelle esistenti*”.

Riguardo all'area di cui al punto 2 nelle controdeduzioni si legge che “*l'area, in parte boscata, tra il Campeggio Tahiti e i tessuti residenziali dell'estremità occidentale di Pratoranieri si affaccia sul viale Italia ed è servita dalle opere di urbanizzazione. A seguito dell'avvenuto accoglimento del contributo di cui al punto 1.1.10 del presente documento l'area in questione risulta ricompresa nella Rete Ecologica Comunale e quindi soggetta a specifiche disposizioni di tutela e salvaguardia*”.

In merito a quanto sopra la Conferenza fa presente che solo parte dell'area è classificata tra gli elementi della Rete Ecologica come “*altre formazioni boscate*” per le quali il PS dà le seguenti disposizioni di tutela:

“- garantire il mantenimento della consistenza vegetazionale esistente nei nuclei, nonché l'implementazione del corredo vegetazionale nelle parti indicate dalla RECO, con infittimento delle piante o aumento della superficie permeabile verde;

- provvedere alla sostituzione di specie aliene con specie autoctone;

- provvedere alla sostituzione di individui malati, deperienti o che comunque possono rappresentare un rischio per la fruizione dei nuclei;

- favorire la multifunzionalità dei nuclei compresa quella idraulica;

- garantire il mantenimento della consistenza vegetazionale esistente nelle aree, nonché la sua implementazione con infittimento delle piante, favorendo la diversificazione ecologica e l'eterogeneità delle specie;

- promuovere azioni volte ad aumentare i livelli di permeabilità dei terreni e la resilienza idraulica;

- favorire - anche mediante specifiche programmazioni e/o definizione di specifica disciplina regolamentare- la creazione di un “sistema a rete” del verde urbano, con la concorrenza di aree pubbliche e private”.

Tutta l'area risulta invece interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del Codice in forza del DM 20/09/1962 G.U. 250 del 1962 e da quello di cui all'art. 142 c.1 lettera a).

Vista la particolare delicatezza dell'area, che risulta ad oggi non artificializzata, la Conferenza ritiene necessario che il suo inserimento all'interno del TU sia accompagnato da un approfondimento che ne individui i valori paesaggistici e le relative disposizioni di tutela.

Riguardo alle aree di cui al punto 3 nelle controdeduzioni si legge che “*L'area interposta tra la via Sebastiano Leone e il Villaggio Turistico Svizzero è del tutto integrata al sistema insediativo della città. La via Sebastiano Leone rappresenta il limite fisico del territorio urbanizzato e delle funzioni ad esso connesse, l'area oggetto del richiesto approfondimento costituisce il naturale elemento di permeabilità paesaggistica e filtro tra i tessuti turistici posti verso il mare e la retrostante campagna*”.

I progettisti in sede di conferenza specificano che la strategia per quest'area è legata alla pedonalizzazione di Viale Italia e consiste nella creazione di un parco urbano e di collegamenti viari per l'accesso ai villaggi da Via Don Sebastiano Leone anziché da Viale Italia.

La Conferenza evidenzia che l'area è vincolata paesaggisticamente in forza del DM 20/09/1962 G.U. 250 del 1962 e che la Scheda di tale vincolo riporta tra gli obiettivi:

2.a.4. *Mantenere gli agroecosistemi di pianura evitando nuove urbanizzazioni e consumo di suolo.*

2.a.5. *Tutelare integralmente i relittuali ambienti dunali e retrodunali frammentati nella matrice edificata, al fine di mantenere e rafforzare le connessioni naturali, riducendo l'effetto barriera dell'edificato costiero che interessa la parte sud-orientale del vincolo.*

E tra le direttive:

2.b.1. (...) *limitare interventi in grado di aumentare i livelli di consumo del suolo e di urbanizzazione/artificializzazione della linea di costa, degli habitat dunali, delle aree umide e del reticolto idrografico e del paesaggio agricolo retrodunale; (...) assicurare il mantenimento degli agroecosistemi; (...) Individuare, e tutelare/riqualificare i corridoi ecologici ancora esistenti e gli elementi del paesaggio dunale, agrario e forestale in grado di impedire la saldatura dell'urbanizzato (archi ecologici) nell'area di Follonica.*

Chiede quindi che l'eventuale mantenimento all'interno del TU sia accompagnato da un approfondimento che individui i valori paesaggistici dell'area e le relative disposizioni di tutela.

Per l'area di cui al punto 4 nelle controdeduzioni si dice che “*è stata oggetto di un intervento edificatorio con finalità turistico ricettive rimasto incompiuto. E' attualmente in corso la richiesta per riattivare i titoli edilizi e procedere con il completamento delle opere e, per tale motivo, si ritiene di dover confermare la sua inclusione nel territorio urbanizzato*”. La Conferenza prende atto che si tratta di un'area già parzialmente artificializzata, tuttavia, come già detto per le due aree adiacenti (TS e TPS4 situate al di sopra della SP152), chiede un ulteriore approfondimento in merito all'inclusione nel perimetro del TU, tenuto conto che si tratta di aree separate dal resto della città dalla SP e considerato che il completamento di un intervento turistico-ricettivo non è incompatibile con il territorio rurale.

Per quanto riguarda l'area di cui al punto 5, ora classificata in buona parte come “*aree con piano attuativo approvato/convenzionato*” e solo in piccola parte come “*S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana*”, nelle controdeduzioni si legge che “*L'area oggetto della cosiddetta "variante Rondelli" è soggetta alle previsioni del Piano Unitario di Indirizzo dell'area di trasformazione TR01 del R.U.C. vigente. E' in fase avanzata la elaborazione del Piano Attuativo e di conseguenza viene deciso di confermare la sua inclusione all'interno del territorio urbanizzato*”.

A questo proposito la Conferenza ricorda che ai sensi dell'art. 1 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 682/2017 sono da includere all'interno del perimetro del TU le previsioni di piani attuativi o di progetti unitari convenzionati già approvati, se di iniziativa pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata, chiede quindi di chiarire se c'è una convenzione in atto per quell'area, che allo stato attuale appare non urbanizzata.

L'A.C. chiarisce che il PUI previsto dal RU è stato convenzionato nel suo complesso, ma lo stesso prevede due distinti piani attuativi di cui solo quello dell'area più ad ovest è stato già approvato.

La Conferenza prende atto di quanto dichiarato dal Comune.

Relativamente all'area di cui al punto 6, la Conferenza fa presente che non appare interclusa e che sembra avere continuità con le aree verdi limitrofe, facenti parte del sistema del verde di connessione ecologica adiacente alla Gora delle Ferriere, oltre che con le aree agricole periurbane.

Chiede pertanto che l'eventuale mantenimento all'interno del perimetro del TU si inquadra nella strategia di riqualificazione del margine e che sia accompagnato dall'individuazione degli elementi naturali di valore e dalla relativa disciplina finalizzata a mantenere la permeabilità ecologica.

A conclusione del tema degli “*S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana*”, la Conferenza chiede chiarimenti sul rapporto tra gli obiettivi per il PO dati all'art. 62 della Disciplina e le regole insediative inserite nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica*. Come già evidenziato per le invarianti, infatti, la Disciplina non contiene riferimenti all'Atlante, né chiarisce il valore normativo di tale elaborato statutario.

La Conferenza ritiene necessario che le analisi e le regole insediative contenute nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* siano integrate, per le aree più sensibili, con le già richieste individuazioni dei valori paesaggistici e le relative disposizioni di tutela, e che la Disciplina contenga almeno uno specifico riferimento all'Atlante, chiarendone il valore normativo.

La Conferenza chiede infine chiarimenti sul rapporto tra gli “*S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana*” fin qui trattati e gli “*Spazi prevalentemente inedificati integrativi degli insediamenti*” di cui all'art. 93 della parte strategica della Disciplina.

I progettisti chiariscono che si tratta delle stesse aree, la diversa denominazione è dovuta alla differente impostazione della parte strategica rispetto a quella statutaria.



La Conferenza chiede di uniformare le denominazioni e i contenuti degli articoli della Disciplina, evitando di anticipare nella parte strategica le possibili destinazioni d'uso e limitandosi a dare indirizzi sulla base degli elementi di valore riconosciuti come da tutelare.

COSTA SABBIOSA E TESSUTI SULLA COSTA

Nel contributo all'adozione erano state chieste le motivazioni dell'inclusione nel perimetro del TU della "costa sabbiosa" e dei tessuti in essa presenti (TS e TPS4b).

Nelle controdeduzioni a questo proposito si dice che: "*La costa del Comune di Follonica è un sistema interamente urbano. Il litorale è omogeneamente caratterizzato dall'affaccio sul mare dei tessuti urbani. È possibile raggiungere l'arenile e il mare unicamente dagli accessi pubblici urbani e il sistema delle casette, degli stabilimenti balneari e della ex Colonia Pierazzi presenta relazioni fisiche e funzionali consolidate con la città. (...) All'interno del perimetro del territorio urbanizzato sono stati individuati gli elementi della Rete Ecologica Comunale e l'intero arenile sabbioso. Gli indirizzi per la formazione del P.O. che il Piano fornisce per tali aree, benchè ricomprese all'interno del territorio urbanizzato, sono di salvaguardia e tutela dei connotati paesaggistici e identitari*".

Le suddette disposizioni di tutela sono date all'art. 62 comma 5 della Disciplina, che per la "costa sabbiosa e sistemi dunali relittuali" riporta:

- realizzare interventi di riqualificazione e ricostituzione degli ecosistemi costieri attraverso la piantumazione di specie arboree/arbustive/erbacee autoctone allo scopo di creare una continuità longitudinale della componente vegetazionale;
- promuovere interventi in contrasto con l'erosione costiera e il ripascimento delle spiagge;
- prevenire, controllare e contenere i fenomeni di erosione della linea di costa;
- assicurare la salvaguardia della costa mantenendo i caratteri morfologici e vegetazionali;
- promuovere il mantenimento della varietà di habitat e specie di interesse conservazionistico;
- definire un programma di gestione e modalità di periodiche pulizie degli arenili;
- garantire la conservazione delle fasce dunali relittuali anche attraverso la regolamentazione dei carichi turistici".

La Conferenza, preso atto della scelta effettuata, ricorda che le strategie per questo ambito e la futura disciplina dei tessuti qui presenti dovranno essere conformi alla disciplina della Scheda del Sistema Costiero 6 "Golfo di Follonica".

La Conferenza evidenzia infine che nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* sono presenti ulteriori analisi, valori, criticità e regole di gestione per il litorale sabbioso, sono inoltre identificate cartograficamente le aree con vegetazione dunale relittuale. Come già detto, risulta quindi necessario inserire nella disciplina uno specifico riferimento ai contenuti dell'elaborato St1 chiarendone il valore normativo.

PINETE LITORANEE

Nel contributo all'adozione era stato chiesto di valutare l'esclusione dal perimetro del TU delle pinete litoranee, salvo che si tratti espressamente di parchi urbani (art. 4 co. 3 della LR 65/2014).

Nelle controdeduzioni si dice che: "*Le pinete costiere presentano un uso consolidato a parco urbano pubblico. Esse, nel tempo, hanno accolto funzioni e attività di carattere ludico, sportivo e ricreativo connesse e rappresentative della vita comunitaria della città. (...) Le pinete costiere sono state classificate come elementi appartenenti alla Rete Ecologica Comunale del territorio urbanizzato. Gli indirizzi per la formazione del P.O. che il Piano fornisce per tali aree, benchè ricomprese all'interno del territorio urbanizzato, sono di salvaguardia e tutela dei connotati paesaggistici, ambientali ed identitari che esse conservano*".

La Conferenza chiede di effettuare un approfondimento sulle proprietà pubbliche o private delle pinete e sulla classificazione come parchi urbani nei precedenti strumenti urbanistici, al fine di verificare che siano inserite nel perimetro del TU esclusivamente quelle effettivamente rispondenti alla definizione di parco urbano.

L'ex Colonia Cif, ad esempio, e la relativa Pineta posta nell'area di pertinenza possono benissimo essere escluse dal perimetro del TU.

Gli indirizzi di salvaguardia e tutela per le pinete inserite nel TU citati nelle controdeduzioni sono dati all'art. 62 comma 5 della disciplina che per le "pinete litoranee" e le "altre formazioni boscate" riporta:

- garantire il mantenimento della consistenza vegetazionale esistente nei nuclei, nonché l'implementazione del corredo vegetazionale nelle parti indicate dalla RECO, con infittimento delle piante o aumento della superficie permeabile verde;
- provvedere alla sostituzione di specie aliene con specie autoctone;
- provvedere alla sostituzione di individui malati, deperienti o che comunque possono rappresentare un rischio per la fruizione dei nuclei;
- favorire la multifunzionalità dei nuclei compresa quella idraulica;
- garantire il mantenimento della consistenza vegetazionale esistente nelle aree, nonché la sua implementazione con infittimento delle piante, favorendo la diversificazione ecologica e l'eterogeneità delle specie;
- promuovere azioni volte ad aumentare i livelli di permeabilità dei terreni e la resilienza idraulica;
- favorire - anche mediante specifiche programmazioni e/o definizione di specifica disciplina regolamentare - la creazione di un "sistema a rete" del verde urbano, con la concorrenza di aree pubbliche e private".

La Conferenza evidenzia che nell'elaborato statutario *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* viene effettuata un'analisi ulteriore delle pinete distinguendole in “pineta urbanizzata”, “pineta abbandonata” e “pineta giardino”. Vengono poi identificati valori, criticità e regole di gestione uguali per le tre tipologie.

La Soprintendenza chiede di integrare le regole di gestione distinguendole per le diverse tipologie di pineta individuate e inserendo in particolare specifici indirizzi di riqualificazione e valorizzazione per le pinete abbandonate e per quelle urbanizzate.

A proposito di queste ultime segnala che nell'elaborato “*Contributo sulle aree rurali e forestali*” si dice che si tratta di pinete “*ormai sconvolte dalla urbanizzazione turistica*”, chiede che venga modificata questa espressione impropria e che i contenuti dell'elaborato agronomico vengano uniformati e integrati con quelli dell'elaborato St1.

Come già detto più volte, la Conferenza ritiene inoltre necessario che i contenuti dell'elaborato St1 siano richiamati nella Disciplina e ne sia chiarito il valore normativo.

AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL TU AI SENSI DEL COMMA 4

Nel contributo all'adozione erano state evidenziate criticità rispetto alle aree incluse nel perimetro del TU ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della LR 56/2014 in prossimità dei quartieri PEEP Est, Cassarello e Salciaina. Tali criticità erano già state segnalate nel contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio allegato al verbale della Conferenza di Copianificazione. In particolare si evidenziavano criticità con i seguenti contenuti del PIT-PPR: Indicazioni per le azioni relative alle invarianti strutturali:

le aree risultano classificate come:

- Bacini di esondazione nella Carta dei Sistemi morfogenetici - I Invariante;
- Matrice agroecosistemica pianura urbanizzata nella Carta della Rete Ecologica - II Invariante;
- Morfotipo del mosaico culturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari, (morfotipo rurale 20) - IV Invariante.

Dall'Abaco delle invarianti del PIT/PPR tra le indicazioni per le azioni emerge:

- per il sistema morfogenetico Bacini di esondazione: “*limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e mantenere la permeabilità dei suoli*”;
- per la Matrice agroecosistemica pianura urbanizzata: “*Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato residenziale e industriale/ commerciale, e delle infrastrutture lineari (strade idraulico autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), evitando la saldatura delle aree urbanizzate, conservando i varchi inedificati, e mantenendo la superficie delle aree agricole e la loro continuità*”.
- per il morfotipo rurale 20 “*...l'indicazione principale è la conservazione degli spazi agricoli che, in quanto periurbani, sono particolarmente minacciati da dinamiche di espansione urbana e dispersione insediativa. In particolare occorre: □ contrastare l'erosione dello spazio agricolo avviando politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi; □ evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione che ne possono compromettere la funzionalità e la produttività*”.

Scheda d'Ambito 16 - Colline metallifere e Elba

Indirizzi per le politiche per le aree riferibili ai sistemi di Pianure, fondovalle:

18. *limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione delle aree costiere e delle pianure alluvionali, con particolare riferimento alla zona tra Follonica e Scarlino, alla fascia costiera di San Vincenzo, all'Isola d'Elba (...).*
25. *contenere nelle pianure alluvionali i processi di urbanizzazione in modo da evitare fenomeni di diffusione insediativa in territorio rurale e la saldatura dei principali assi stradali, salvaguardando i varchi inedificati (con particolare riferimento all'asse Venturina-Piombino e Follonica- Scarlino Scalo);*
29. *favorire, nelle aree di pianura, il mantenimento o la ricostituzione della rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, sia per i tessuti a maglia semplificata, sia per quelli della bonifica storica.*

Disciplina d'uso:

Obiettivo 1: *Salvaguardare i caratteri idro-geomorfologici, ecosistemi, storici e identitari delle aree costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il litorale e l'entroterra*

Direttive correlate:

1.3 - *evitare le espansioni insediative dei centri urbani costieri (San Vincenzo, Piombino, Follonica), qualificare l'insediamento di strutture turistico ricettive lungo il litorale (con particolare riferimento ai tratti tra San Vincenzo e Baratti, tra Piombino e Follonica, tra Follonica e Portiglioni) secondo criteri di sostenibilità, minore invasività, qualità ambientale e paesaggistica degli interventi, sia favorendo la riqualificazione paesaggistica di quelle esistenti;*

1.6 - *assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.*

Nel contributo all'adozione era stato quindi evidenziato che il disegno delle aree di riqualificazione del margine non sembra rispondere ai criteri dettati dal PIT/PPR e ne era stata chiesta la riduzione, anche in considerazione del fatto che

numerose aree non edificate sono state incluse all'interno del perimetro del TU di cui al c.3 come "S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana".

Con le controdeduzioni tutte le aree sono state mantenute all'interno del perimetro del TU dicendo che: "La strategia e gli obiettivi per il ridisegno dei margini urbani della parte orientale della città sono contenuti nell'art. 92 della Disciplina e nell'elaborato Str1 "Atlante della città". Le regole insediativa allestite dal Piano, che il P.O. dovrà tradurre in previsioni urbanistiche, sono funzionali a rappresentare, nei successivi livelli della pianificazione, una articolazione di tale ambito in rapporto alle necessità del ridisegno dei margini urbani, del compimento del sistema infrastrutturale e della salvaguardia delle parti che presentano consolidati usi di agricoltura urbana amatoriale. Sarà compito dei singoli P.O. allestire un progetto coordinato ed equilibrato delle trasformazioni ammesse nelle aree marginali di riqualificazione". Esaminato il citato articolo 92 della Disciplina, la Conferenza fa presente che come già detto per gli S.I., è necessario uniformare le denominazioni e i contenuti degli articoli della parte strategica e della parte statutaria ed evitare di anticipare nella parte strategica le possibili destinazioni d'uso, limitandosi a dare indirizzi sulla base degli elementi di valore riconosciuti nella parte statutaria.

Inoltre la Conferenza segnala che, a seguito del contributo all'adozione, è stato inserito al comma 3 il riferimento alle regole insediativa contenute nell'Atlante, rimandando però all'Atlante Str1 anziché all'Atlante Str1 che contiene tali regole.

Visto quanto sopra, la Conferenza conferma la necessità di rivedere l'estensione e il disegno delle aree inserite nel perimetro del TU ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014, tenendo conto dei segni presenti nel paesaggio (scansione dei campi, vegetazione, ecc) e limitando il consumo di spazi agricoli periurbani integri.

Nella disciplina, o nell'Atlante Str1 (debitamente citato nella disciplina), dovranno inoltre essere integrate idonee norme di salvaguardia dell'agricoltura amatoriale che si intende tutelare, oltre a specifici indirizzi e regole insediativa per il PO finalizzate a garantire che gli interventi in queste aree contribuiscano alla riqualificazione dei margini urbani.

ELABORATI E DISCIPLINA SU AMBITI PERIURBANI, NUCLEI RURALI, AMBITI DI PERTINENZA

Gli ambiti periurbani sono rappresentati nella tavola statutaria *18St Territorio urbanizzato e insediamento rurale* e nell'elaborato strategico *Str1 Atlante delle UTOE* e sono normati all'art. 97 *Ambiti periurbani (orti)* della Parte III Strategie per lo sviluppo sostenibile della Disciplina del PS.

Nel territorio comunale di Follonica il PS individua un solo nucleo rurale: Valli. Tale nucleo è rappresentato nella tavola statutaria *18St Territorio urbanizzato e insediamento rurale* e nell'elaborato strategico *Str1 Atlante delle UTOE*, ed è normato all'art. 98 *Nucleo rurale di Valli* della Disciplina.

L'unico ambito di pertinenza individuato dal PS è quello del nucleo rurale storico di Valli. Tale ambito è rappresentato nella tavola statutaria *18St Territorio urbanizzato e insediamento rurale* e nell'elaborato strategico *Str1 Atlante delle UTOE*, ed è normato all'art. 99 *Ambito di pertinenza di Valli* della Disciplina.

La Conferenza chiede le motivazioni per le quali le disposizioni di tutela per gli ambiti periurbani, per i nuclei rurali e per gli ambiti di pertinenza sono state inserite nella parte strategica del PS anziché nella parte statutaria.

I progettisti chiariscono che questo deriva dall'impostazione della Disciplina, finalizzata principalmente a dare strategie e indirizzi al PO per tali ambiti; specificano però che i contenuti di tutela sono comunque presenti.

La Conferenza ritiene comunque opportuno inserire nella parte statutaria (artt. 63 o 64) un riferimento ai contenuti di tutela per questi ambiti di cui ai successivi articoli 97, 98 e 99 della parte strategica.

ELABORATI E DISCIPLINA RELATIVI ALLE TRASFORMAZIONI IN TERRITORIO RURALE

Il PS prevede un'unica strategia di trasformazione esterna al perimetro del territorio urbanizzato: il Campo da Golf Poggio all'Olivo.

L'area interessata dalla strategia di trasformazione è rappresentata nella Tavola statutaria 18St come "2-Area a destinazione speciale dell'impianto per il golf di Poggio all'Olivo" e nella tavola strategica 27aStr come "Ambito specialitico del territorio rurale con previsioni sottoposte a copianificazione".

Nella Disciplina la strategia è descritta all'art. 101- *Le previsioni di trasformazione esterne al Territorio Urbanizzato e disposizioni generali*.

I dati dimensionali si trovano invece nell'elaborato Str1 *Atlante delle UTOE*.

L'art 101 riguardo alla strategia riporta: "Trattasi di previsione urbanistica attuativa - già contenuta nel PRG - approvata e convenzionata prima dell'adozione del Piano Strutturale che la recepiva, confermando le disposizioni dello strumento urbanistico previgente: campo da Golf a 18 buche con strutture di servizio realizzate all'interno dei volumi esistenti e di ulteriori nuove dotazioni necessarie a quanto il C.O.N.I. prevede come requisiti minimi per le strutture sportive di servizio, ed obbligatori per l'omologazione dell'impianto da parte dello stesso Ente.

Allo stato attuale risulta già artificializzata e completamente realizzata la modellazione del terreno destinato a campo da gioco e la realizzazione degli edifici previsti con destinazione Club House e Foresteria in conformità ai titoli edilizi rilasciati. Il dimensionamento esterno al territorio urbanizzato che il P.S. prevede per il completamento degli interventi è riferito all'ampliamento della ricettività turistica con la edificazione della seconda foresteria e alla realizzazione dei servizi".

I dati dimensionali riportati nell'Atlante Str1 sono i seguenti:

SE: 4.3480 mq di cui:

- 3.176 mq da riuso (633 mq con dest. commerciale al dettaglio, 1.469,52 mq con dest. Turistico-ricettiva, 1.073,48 mq con dest. direzionale e servizi);
- 1.172 mq di nuova edificazione (462 mq con dest. Turistico-ricettiva, 710 mq con dest. direzionale e servizi).

A proposito dei dati riportati nell'Atlante, la Regione segnala che la SE prevista per questa strategia di trasformazione è ancora inserita nell'UTOE 6, mentre, con le modifiche ai perimetri delle UTOE apportate con le controdeduzioni, l'area del Golf si trova nell'UTOE 2.

L'A.C. chiarisce che si tratta di un errore materiale che verrà corretto; segnala poi un altro errore nella tabella in quanto l'intera SE di nuova edificazione è da attribuirsi alla destinazione d'uso direzionale e servizi anziché in parte a quella turistico-ricettiva come erroneamente riportato.

La Conferenza chiede di aggiornare i dati della previsione.

La Regione riepiloga l'evoluzione della strategia:

La strategia di potenziamento dell'area del Golf di Poggio all'Olivo era stata esaminata nella Conferenza di Copianificazione del 12/04/2021.

I dati dimensionali proposti in copianificazione erano i seguenti:

ST: 560.024 mq

SE: 7.650 mq di cui:

- 1.950 mq circa da riuso;
- 5.700 mq circa di nuova edificazione.

Le conclusioni riportate nel relativo verbale sono: *"La Conferenza, condivide la strategia di riqualificazione e completamento dell'area già parzialmente artificializzata ma ritiene il nuovo consumo di suolo eccessivo e pertanto andrà rimodulato al fine di contenere l'impermeabilizzazione dell'area e andrà accuratamente verificato in fase di adozione tramite il procedimento di valutazione ambientale strategica anche in riferimento all'utilizzo della risorsa idrica che nel caso di campi da golf risulta particolarmente gravoso.*

La Conferenza evidenzia inoltre che, così come espresso nel contributo del Settore Tutela della Natura e del Mare, vista la localizzazione delle aree interessate dalla proposta rispetto ai Siti Natura 2000, sia necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza nell'ambito della VAS dello strumento di pianificazione, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015 e dell'art. 73 ter della L.R. 10/2010.

Si evidenzia infine che risulta necessario assicurare che l'intervento sia opportunamente inserito nel contesto paesaggistico in considerazione dei seguenti obiettivi specifici:

- Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo varchi e visuali (ridisegno dei margini, mascherature, barriere antirumore, ecc);
- Mascherare con vegetazione idonea i margini e curare paesaggisticamente il rapporto visivo con il contesto;
- Incrementare la superficie a verde disimpermeabilizzando il suolo soprattutto in corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri spazi aperti.

Si ricorda inoltre quanto espresso dalla Provincia di Grosseto, in riferimento al recepimento degli indirizzi espressi nella disciplina del PTCP, e dal Genio Civile nel proprio contributo.

Rispetto a quanto proposto in copianificazione, già dal piano adottato, è stato ridimensionato il nuovo consumo di suolo riducendo la SE complessiva dai 7.650 mq inizialmente previsti (di cui 1.950,67 mq da riuso e 5.699,33 mq di nuova edificazione) ai 4.348 mq totali attualmente previsti, diversamente articolati in 1.172 mq di nuova edificazione e 3.176 mq da riuso. Sono inoltre state recepite le prescrizioni date in merito all'inserimento nel contesto paesaggistico riportandole al comma 3 dell'art. 101.

La Conferenza prende atto che si tratta del potenziamento di un'attività esistente e che l'area risulta già artificializzata; prende inoltre atto della riduzione del nuovo consumo di suolo rispetto a quanto inizialmente previsto e del recepimento delle direttive per il miglioramento dell'inserimento paesaggistico.

La strategia di potenziamento sarà valutata nel dettaglio con la previsione di Piano Operativo.

La Conferenza segnala infine che nel contributo trasmesso dalla Provincia di Grosseto sul piano controdedotto si fa presente che non sono stati interamente recepiti i contenuti del PTC vigente indicati in sede di Conferenza di Copianificazione. Chiede quindi al Comune di verificare il contributo della Provincia allegato e di integrare gli indirizzi della strategia di trasformazione.

Alle ore 13:30 la Conferenza conclude i lavori della seduta odierna e aggiorna i propri lavori alla successiva seduta, che si concorda di convocare per il 09/06/2023.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana
Arch. Luca Signorini



LUCA
SIGNORINI
06.06.2023
11:46:42
GMT+01:00

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
Arch. Vanessa Mazzini





Oggetto: Comune di Follonica (GR) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, relativa alla conformazione del Piano Strutturale

Seconda Seduta – 09/06/2023

Il giorno 09/06/2023, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60a500c4f665d979da2321fe> i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. 231737 del 18/05/2023

- per la **Regione Toscana**, Arch. Luca Signorini P.O. del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente (delega Decreto n. 10726 del 22/05/2023 -Allegato n.1-) Arch. Valentina Ronzini funzionaria del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** il funzionario Arch. Vanessa Mazzini (delega prot. Reg. n. 243449 del 26/05/2023 -Allegato n. 2-).

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

- per il **Comune di Follonica**: la Dirigente del Settore 3 Ing. Beatrice Parenti, la Responsabile del Procedimento del Piano Geom. Elisabetta Tronconi, il tecnico dell'ufficio edilizia Geom. Riccardo Fanti, i progettisti del Piano Arch. Stefano Giommoni e Arch. Rita Monaci.

la **Provincia di Grosseto** è assente.

Premesso che:

- In data 17/05/2023 si è tenuta la prima seduta della Conferenza, che ha aggiornato i propri lavori alla successiva seduta;
- La Regione con nota prot. 231737 del 18/05/2023 ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione della seconda seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per la data odierna;
- In data 07/06/2023 si è tenuto un tavolo tecnico tra il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e la Soprintendenza finalizzato alla valutazione del quadro conoscitivo di maggior dettaglio dei beni paesaggistici ed alla proposta di individuazioni, riconoscimenti e precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina, del quale si richiamano gli esiti riportati nel verbale che si allega (Allegato n. 3).

La Conferenza apre i lavori alle ore 09:30 e ricorda che ai fini del presente verbale si intendono ricomprese le premesse, l'istruttoria e gli esiti riportati nel verbale della precedente seduta del 17/05/2023.

La Conferenza inizia i lavori prendendo atto del parere del funzionario archeologo della Soprintendenza, Dott. Giuffrè, relativo agli elaborati del PS riguardanti la **tutela archeologica**.

La Soprintendenza specifica che il parere, che si riporta di seguito, è stato già anticipato e condiviso con l'A.C.

“Per quanto attiene la tutela archeologica i documenti allegati a PS constano di:

QUADRO CONOSCITIVO – Altri elaborati

TAV.1 Elenco siti archeologici: nella tavola compaiono tutti i siti noti con graficizzazione mediante colore spiegata in legenda relativa al solo Periodo Cronologico

TAV. 2 Carta del potenziale archeologico con individuazione dei diversi gradi di potenziale archeologico elaborati sulla base delle linee guida di questa Soprintendenza

QUADRO CONOSCITIVO – Processi di territorializzazione

TAV 4Qc Paesaggi archeologici con individuazione di tutti i siti noti e graficizzazione mediante simboli e colori relativi a periodo e tipologia di sito archeologico. Nella stessa tavola in legenda vengono sciolte le sigle relative a ciascun sito identificandone il nome.

DOCUMENTI DI PIANO

DISCIPLINA GENERALE DI PIANO – art 35 Aree con evidenze archeologiche con elencazione di Elementi puntuali e areali così come individuati alla TAV. 16St “Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale”.

In relazione ai documenti di cui sopra si evidenziano le seguenti problematiche e criticità e si propongono le seguenti modifiche:

1) La TAV.1 e la TAV 4Qc si presentano come una ripetizione, con gradi di approfondimento differenti, dei siti archeologici noti sul territorio. In particolare la TAV.1 si può definire praticamente muta dal punto di vista informativo. Premesso che il QC dei siti è aggiornato al 2021 e quindi si ritiene esaustivo, si propone di fare esclusivo riferimento alla TAV 4Qc (da inserire riferimento anche al Punto 1 art.35 Disciplina di piano) e di far seguire alla stessa una relazione metodologica che indichi le modalità di raccolta dati utilizzata e contenga parimenti una schedatura esauriente dei singoli siti archeologici elaborata sulla base delle direttive impartite dal MIC per il progetto GNA curato dall'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA). Nello specifico si rimanda alla scheda tipo MOSI. Si richiede inoltre che i dati raccolti siano trasmessi a questa Soprintendenza non solo su base PDF ma anche in formato .shp con indicazione del sistema di riferimento utilizzato ai fini del riversamento degli stessi sul template GIS di riferimento del MIC.

2) Con riferimento all'art. 35 della Disciplina generale di Piano andrà inserito, in conseguenza del Punto 6 e del Punto 7, il richiamo alla TAV.2 CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO con la definizione del potenziale archeologico e delle relative disposizioni di tutela così come esplicitato in legenda sulla stessa tavola e in conformità alle Linee guida dettate da questa Soprintendenza che si riportano nuovamente di seguito per completezza:

LINEE GUIDA CARTA RISCHIO/POTENZIALE ARCHEOLOGICO SABAP-SI:

La Carta classifica il territorio secondo cinque diversi gradi di rilevanza del rischio archeologico; per ciascuna classe sono di seguito individuate le disposizioni da rispettare nell'esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia, nonché in tutti gli interventi che comportino movimenti di terra e/o scavi di profondità superiore ad 80 cm rispetto al piano di campagna:

- - Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note: questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio.
- - Grado 2 – Presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive: nell'esecuzione degli interventi che comportino la trasformazione di suolo non edificato devono essere adottate opportune misure per tutelare eventuali emergenze archeologiche la cui presenza sia segnalata dagli strumenti di pianificazione comunale e/o dagli enti competenti. Tali misure preventive dovranno essere attestate e documentate nella relazione allegata ai titoli abilitativi degli interventi.
- - Grado 3 – Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito: per tutti gli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato deve essere data preventiva comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.
- - Grado 4 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti: le istanze di titolo abilitativo e/o i progetti relativi agli interventi che comportino trasformazioni di suolo non edificato devono essere comunicati alla Soprintendenza contestualmente alla loro presentazione, al fine di consentire l'eventuale effettuazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico da parte dell'Ente competente. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.
- - Grado 5 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che deriva da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico: tutti gli interventi sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146 e art. 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). Le aree oggetto di intervento saranno sottoposte all'esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25.”

La Conferenza procede poi all'esame della **Disciplina del PS**, per le parti non visionate nella precedente seduta, anche con riferimento a quanto evidenziato nel contributo all'adozione del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio.

Art. 1 Finalità, ambito di applicazione ed efficacia del PS

La Regione segnala che al comma 4 lettera c) è presente un riferimento ai “sistemi territoriali” che sono stati invece eliminati come articolazione della parte strategica a seguito di quanto evidenziato nel contributo all'adozione. Chiede pertanto di eliminare tale riferimento e di verificare la presenza di altri simili riferimenti nella disciplina.

La Regione chiede inoltre chiarimenti sul riferimento, nello stesso comma 4 lettera c), agli “ambiti caratterizzati da condizioni di degrado”, considerato che con le controdeduzioni sono stati eliminati gli articoli 58 e 59 relativi a tali ambiti specificando che il PS non ne individua nei territorio comunale.

L'A.C. chiarisce che si tratta di un refuso che verrà corretto.

La Conferenza chiede infine chiarimenti sul comma 6 che rimanda all'Allegato 1 per l'elenco degli elaborati componenti il PS, rilevando che tra la documentazione trasmessa non risulta tale allegato alla Disciplina.

L'A.C. propone di inserire l'elenco degli elaborati che compongono il PS direttamente in un comma dell'art. 1 della Disciplina. La Conferenza concorda con tale scelta.

Art. 10 - Rapporti del Piano Strutturale con il Piano Operativo e con piani e programmi di settore comunali

La Regione prende atto delle modifiche apportate al comma 2 in accoglimento del contributo all'adozione, segnala però che, a seguito delle modifiche, la frase *“Sono inoltre consentite le variazioni conseguenti all'impiego nel Piano Operativo di elaborazioni cartografiche a scala di maggior dettaglio”* appare ripetitiva rispetto a quanto già detto nella frase precedente. Allo stesso modo segnala che quanto riportato al comma 4 dello stesso articolo sembra essere già ricompreso nel comma 2. Chiede quindi di verificare la norma evitando ripetizioni.

Art. 11 Disciplina dei beni paesaggistici

Art. 12 Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 20.09.1962

Art. 13 Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 24.06.1959

Art. 14 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 22.02.1958

Art. 15 - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art.142. c.1, lett. a, Codice)

Art. 16 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice)

Art. 17 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142. c.1, lett. b, Codice)

Art. 18 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. i, Codice)

Art. 19 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art.142. c.1, lett. g, Codice).

Oltre a quanto già riportato nel verbale del Tavolo Tecnico del 07/06/2023 (Allegato n. 3), la Conferenza rileva quanto segue:

1. Come già evidenziato nel contributo all'adozione, sembra essere stato utilizzato un diverso criterio di recepimento della disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR all'interno dei vari articoli della Disciplina del PS. Negli articoli 12, 13, 14, 16, 18 e 19 sono infatti espressamente riportati all'interno della norma del PS gli obiettivi e le direttive come da PIT-PPR, inserendo invece unicamente un rimando per quanto riguarda le prescrizioni. Diversamente, negli articoli 15 e 17 sono espressamente riportate nella norma del PS anche le prescrizioni (art. 15 c. 5 e art. 17 c. 4).

La Conferenza chiede chiarimenti sulle motivazioni di tale differenza, ritenendo opportuno uniformare la modalità di recepimento della disciplina d'uso dei beni paesaggistici in tutti gli articoli.

Fa inoltre presente che qualora la norma del PS si limiti a riportare la disciplina del PIT-PPR senza ulteriore declinazione, è da preferire un semplice rimando ai contenuti dei singoli elaborati del PIT-PPR.

2. Il comma 5 dell'art. 11 e i successivi articoli 15 c. 7 (8), 16 c. 7, 17 c. 6, 18 c. 7 (5), 19 c. 7 fanno riferimento ai contenuti del PIT-PPR relativi all'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A questo proposito si fa presente che :

- gli elaborati *“Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio e Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”* si riferiscono solo ad alcune tipologie di FER;

- la normativa nazionale relativa alle FER è al momento in evoluzione ed in questo momento sono vigenti le aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili di cui all'art. 20 co.8 del DL 199/2021 e smi, cui occorrere adeguarsi.

3. Il comma 6 dell'articolo 11 riporta: *“Fino all'adozione del Piano Operativo, conformato alle previsioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale (e come tale corredata delle disposizioni e dei contenuti applicativi delle direttive di cui al presente Titolo) si applicano le misure di salvaguardia dell'art. 103 e 104”*.

Una simile norma di salvaguardia è riportata anche nei successivi articoli 12 c. 5, 13 c. 5, 14 c. 5, 15 c. 7, 16 c. 6, 17 c. 5, 18 c. 4, 19 c. 6.

Inoltre, il citato articolo 103 al comma 3 riporta: *“A far data dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del presente Piano Strutturale e fino all'approvazione del Piano Operativo, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le disposizioni di cui alla presente Disciplina di Piano, unitamente alle prescrizioni dettate dal P.I.T./P.P.R. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale e attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall'Amministrazione comunale e costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia”*.

Il citato art. 104 riporta: “*1. Il Piano Operativo si conforma ai contenuti del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, ed a tal fine:*

- a) dà attuazione alle direttive di cui al Titolo I della Parte Seconda della presente Disciplina di Piano, riferite ai beni paesaggistici;*
- b) dà attuazione alle ulteriori direttive contenute nello Statuto del Territorio del Piano Strutture;*
- c) contiene una specifica disciplina riferita ai beni paesaggistici che caratterizzano e qualificano il territorio comunale, nella quale sono espressamente recepite le prescrizioni d’uso dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale;*

d) elimina eventuali previsioni e disposizioni difformi contenute nei previgenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale ed attuativa).

2. Fino all’adozione del Piano Operativo, conformato alle previsioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, le direttive di cui al Titolo I della Parte Seconda della presente Disciplina di Piano, unitamente alle prescrizioni d’uso contenute nelle schede di vincolo ed alle prescrizioni dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per le aree tutelate ex lege:

- prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale ed attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall’Amm./ne Comunale, nessuno escluso;

- costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia.”

La Conferenza chiede chiarimenti su tale disciplina di salvaguardia considerato che sembra, almeno in parte, sovrapporsi a quanto già previsto negli articoli 18 e 19 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

L’A.C. concorda sulla necessità di rivedere la disciplina di salvaguardia del PS evitando sovrapposizioni e scostamenti che possono determinare difficoltà applicative.

4. Negli articoli 15 c.7, 17 c. 5, 18 c.4 e 19 c. 6 è presente un refuso laddove si fa riferimento per tutte le tipologie di vincolo *ope legis* all’art. 8 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR relativo ai fiumi, anziché agli articoli dello stesso elaborato riguardanti le diverse tipologie di vincolo.

Art. 30 Il litorale sabbioso

Art. 34 Coste sabbiose prive di sistemi dunali

Art. 51 Il Golfo di Follonica: tomboli, dune e pinete

I commi 2 e 3 dell’articolo 30 riportano rispettivamente: “*2. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio generale e della tutela dell’integrità fisica, dell’equilibrio geomorfologico, ecologico e dell’assetto paesistico ambientale, sono state individuate porzioni del litorale sabbioso, comprese dal Fosso Cervia alla Colonia Elioterapica, ove il sistema dunale e il cuneo morfo-vegetazionale sono in pessimo o scarso stato di conservazione, ed i sedimenti sabbiosi di origine o presunta origine dunale non hanno conservato i caratteri specifici e la pressione antropica, se pur stagionale, è alta”, “3. Il Piano Strutture riconosce altresì, una porzione di litorale sabbioso compreso tra la Colonia Elioterapica e il confine con il Comune di Scarlino costituita da aree dove il sistema dunale è conservato ma non presenta aspetti di pregio”.*

Il comma 4 dello stesso articolo dà alcune disposizioni in relazione alle “*sudette aree*”.

La Conferenza chiede di chiarire cosa si intenda per “*sudette aree*” in quanto non è chiaro se le disposizioni si riferiscono a tutto il litorale sabbioso o solo alle aree di cui al comma 2 o di cui al comma 3.

La Conferenza segnala inoltre che quanto riportato ai commi 2 e 3 non sembra corrispondere a quanto cartografato nella tavola 16St con le voci di legenda “*coste sabbiose prive di sistemi dunali*” e “*sistemi dunali relittuali*”. Chiede quindi di allineare la Disciplina e la rappresentazione cartografica.

Il tema dei sistemi dunali è trattato anche dal successivo articolo 34, che però sembra riferirsi unicamente alle “*coste sabbiose prive di sistemi dunali*”. La Conferenza chiede quindi di chiarire per quale motivo non siano date disposizioni specifiche anche per i “*sistemi dunali relittuali*”.

Il comma 5 dell’articolo 30 e il comma 5 dell’articolo 51, che in parte si sovrappongono, danno poi una serie di direttive rivolte ai Piani Operativi relativamente al litorale sabbioso (tomboli, dune e pinete).

La Conferenza chiede di rivedere i commi dei due articoli allineandone i contenuti ed evitando sovrapposizioni; chiede inoltre di verificarne la conformità con la Scheda del Sistema Costiero n. 6 Golfo di Follonica (Allegato C all’Elaborato 8B del PIT-PPR) e con l’art. 12 dell’Elaborato 8B relativo ai territori coperti da foreste e da boschi.

In particolare segnala che occorre verificare:

- quanto riportato in merito alla “*realizzazione degli accessi al mare*” e “*inserimento di nuovi percorsi pedonali per il collegamento mare/città*” con la direttiva e) e la prescrizione a) della Scheda del Sistema costiero;
- quanto riportato in merito al “*miglioramento della fruizione, della visita e della percorrenza delle pinete, quale la cartellonistica, e le aree di sosta attrezzata*” con le direttive f) e g) e la prescrizione f) della Scheda del Sistema costiero e con la direttiva b) e le prescrizioni a) e b) dell’art. 12 dell’Elaborato 8B;
- quanto riportato in merito alla “*riqualificazione urbanistica ed edilizia, a parità di volume, delle strutture edilizie esistenti, utilizzando tecniche costruttive e materiali consoni alla natura e caratteristiche dei luoghi e possibilmente di tipo naturale, legno, pietra ed affini*” con la prescrizione n) della Scheda del Sistema costiero;

- quanto riportato in merito al “*reperimento delle quote di parcheggio ancora mancanti nelle limitrofe aree*” con la prescrizione 1) della Scheda del Sistema costiero.

Art. 31 Aree boscate

Art. 51 Il Golfo di Follonica: tomboli, dune e pinete

Art. 56 - Aree boscate e vegetazione ripariale

La Regione segnala innanzitutto che, come già evidenziato nel contributo all’adozione, il comma 4 dell’art. 31 fa riferimento all’art. 53 che però si intitola *Manifestazioni ed eventi di promozione economica e territoriale / Carnevale Follonica* e non sembra avere attinenza con il tema trattato. Chiede quindi di rivedere tale riferimento, che presumibilmente dovrebbe essere all’art. 56.

L’art. 51 al comma 2 descrive le pinete litoranee presenti nel territorio comunale a partire dal confine nord; al comma 3 ne individua alcune di particolare valore per le quali al comma 4 viene data una specifica disciplina.

Allo stesso modo il comma 5 dell’art. 56 riporta: “*All’interno delle aree boscate di cui al comma 2, lett. a), sono riconosciute le pinete litoranee dei Tomboli di Follonica, la Pineta di Ponente, di Levante e quelle dell’area della “Colonia Marina e del Campeggio Pineta del Golfo, per il loro valore paesaggistico, identitario e naturalistico...*”, demandando al Piano Operativo la definizione di disposizioni di tutela.

La Conferenza fa presente che alla norma non corrisponde una identificazione cartografica delle specifiche pinete indicate al comma 3 dell’art. 51 e al comma 5 dell’art. 56, tali pinete non sono infatti riscontrabili nella citata tavola 16St. La tavola 18St, non citata nei due articoli, rappresenta le “*pinete litoranee*” senza però, di nuovo, identificare nello specifico quelle richiamate negli articoli.

La Conferenza chiede quindi di inserire nella norma un rimando alla cartografia che rappresenta le pinete per le quali vengono date specifiche disposizioni di tutela.

Art. 54 Discipline speciali di tutela, valorizzazione riqualificazione e paesaggistico ambientale e insediativa del patrimonio territoriale / generalità

La Regione segnala che al comma 2 è presente un riferimento ai successivi articoli 58 e 59 che sono però stati eliminati a seguito dell’accoglimento di quanto evidenziato nel contributo all’adozione. Chiede quindi di eliminare tale riferimento e di verificare la presenza di altri simili riferimenti nella disciplina.

Art. 61 Territorio urbanizzato / morfotipi del sistema insediativo ed elementi della rete ecologica

La Conferenza segnala un refuso al comma 4 laddove si fa riferimento all’*“area artificializzata del Golf”*; tale area, esaminata nella seduta precedente, è infatti esterna al perimetro del territorio urbanizzato. Chiede quindi di eliminare il riferimento all’area del Golf da questo articolo che riguarda unicamente il territorio urbanizzato.

PARTE III - STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La Conferenza prende atto delle modifiche apportate alla struttura della parte strategica a seguito di quanto evidenziato nel contributo all’adozione, sono stati infatti eliminati i sistemi territoriali articolando le strategie per UTOE. Con la riorganizzazione della parte strategica sono stati inoltre modificati i perimetri delle 6 UTOE.

Art. 83 - Individuazione delle U.T.O.E. e disposizioni generali

La Regione segnala che sembra non essere stato controllato il contributo all’adozione relativo al comma 14, nel quale si chiedeva di specificare che le citate limitazioni al mutamento della categoria funzionale di cui all’art. 83 della L.R. 65/2014 sono riferite unicamente al mutamento della destinazione d’uso agricola verso altra funzione.

Art 85 - Ambiti della “Città della ghisa (ex ILVA), degli insediamenti storici e di matrice storica”

La Soprintendenza, rispetto a quanto riportato al comma 1, chiede di specificare che molti degli edifici di questo ambito sono oggetto di provvedimenti diretti di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004.

L’A.C. propone di riportare nell’articolo l’elenco dei beni tutelati.

La Conferenza chiede poi di chiarire il valore normativo del comma 2, nel quale la strategia del PS riporta che “*il Piano Operativo può consentire interventi correlati alle seguenti attività e/o destinazioni d’uso...*”.

Considerato che le destinazioni d’uso ammesse sono materia dei PO, la Conferenza suggerisce di semplificare la disciplina al fine di evitare la necessità di varianti al PS per eventuali destinazioni non previste.

A proposito di questo comma, la Soprintendenza segnala inoltre che sono state escluse nell’ambito le grandi strutture di vendita ma non le medie; chiede di rivedere questa scelta, considerato che le medie strutture di vendita sono allo stesso modo incompatibili con la tipologia di tessuto e il valore degli edifici di questo ambito.

La Conferenza fa presente che contenuti analoghi a quelli del comma 2 del presente articolo si trovano anche negli articoli successivi che disciplinano gli altri ambiti del territorio urbanizzato e del territorio rurale (art. 86 c. 3, art. 87 c.3, art. 88 c.2, art. 89 c. 3, art. 90 c.2, art. 91 c. 3, art. 92 c.2, art. 93 c.4, art. 95 c.2, art. 97 c.3, art. 98 c.3, art. 100 c. 2); chiede quindi di verificare anche queste norme.

Infine, in relazione al comma 6, la Soprintendenza rileva che si parla solo di Piano di Recupero mentre risulta in corso un Piano di valorizzazione dell'area. Chiede quindi di inserire nel comma una dicitura che comprenda le diverse tipologie di strumenti.

Art. 89 - Ambiti degli “Arenili e degli stabilimenti balneari”

Nel contributo all'adozione erano stati richiesti chiarimenti sul comma 3 laddove riporta che “*Il Piano Operativo, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutture e alle prescrizioni del “SISTEMA COSTIERO 6 - Golfo di Follonica” del P.I.T. / PPR, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti, nonché gli eventuali interventi di trasformazione e riqualificazione delle strutture esistenti, anche attraverso l’ampliamento e la realizzazione di nuove strutture di servizio a condizione che...*”. Con le controdeduzioni sono state aggiunte nel comma ulteriori condizioni per queste tipologie di intervento.

La Conferenza prende atto delle modifiche apportate e del fatto che il comma riporta un riferimento al rispetto delle prescrizioni della Scheda del Sistema costiero 6, fa comunque presente che quanto previsto dovrà essere verificato in particolare con le seguenti prescrizioni:

a) Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:

- l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;
- l'apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune, e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica;
- attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.

g) – Non sono ammessi gli interventi che:

- modifichino i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo;
- concorrono alla formazione di fronti urbani continui, o occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso l'entroterra;
- impediscono l'accessibilità all'arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.

h) Non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria. Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che:

- siano riferiti all'adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
- siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona;
- non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti.

n) Sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura, anche prefabbricata, nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere. Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica, dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili e riciclabili, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici.

La Conferenza segnala infine che al comma 4 primo alinea si parla di “*stabilimenti esistenti e di nuova previsione*”; viste le prescrizioni richiamate sopra, ritiene che la previsione di nuovi stabilimenti balneari sia in contrasto con la disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR e che il riferimento a nuovi stabilimenti sia quindi da eliminare.

Art. 102 Razionalizzazione e integrazione degli assetti infrastrutturali

La Regione prende atto delle modifiche apportate in accoglimento di quanto evidenziato nel contributo all'adozione, segnala tuttavia che al comma 3 è ancora presente l'espressione “corridoio infrastrutturale di previsione”. Considerata la natura non conformativa del Piano Strutture, chiede di rivedere la terminologia utilizzata, riportando la nuova viabilità in termini di strategia.

Art. 103 - Misure di salvaguardia e disciplina transitoria

La Conferenza prende atto delle modifiche apportate al comma 2 a seguito di quanto evidenziato all'adozione. L'A.C., in relazione a tale comma, specifica inoltre che sarà riportato l'elenco dei PA vigenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia.

Relativamente al comma 1 la Regione segnala che sembrano essere state sovrapposte le salvaguardie di cui all'art. 103 e di cui all'art. 92 commi 5 e 6 della L.R. 65/2014, che hanno però diversa natura e diversi termini temporali.

Occorre pertanto riportare distintamente tali salvaguardie così come indicate nella legge regionale, tenendo conto che le prime hanno natura edilizia, parlano al PS ed al PO ed hanno validità fino all'efficacia dello strumento di pianificazione e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, mentre le seconde hanno natura urbanistica, parlano al PS, hanno valenza conformativa e validità fino all'approvazione del PO e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'approvazione del PS.

La Conferenza procede poi all'esame dell'elaborato **Str1 Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari** che contiene le strategie per le UTOE e il relativo dimensionamento.

La Conferenza segnala innanzitutto che le tabelle che per ogni UTOE riportano la superficie, la popolazione al 31/12/2020 e la densità media di abitanti dell'UTOE sembrano non essere state riviste a seguito della revisione dei perimetri delle UTOE avvenuta con le controdeduzioni; chiede quindi di verificare e aggiornare i dati.

Per quanto riguarda l'**UTOE 1** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. La strategia relativa al commercio ammette la realizzazione di nuove medie strutture di vendita nel rispetto del dimensionamento fissato dal PS, nel dimensionamento dell'UTOE la media struttura di vendita si ritrova però nel commerciale all'ingrosso e depositi anziché nel commerciale al dettaglio. La Regione ricorda che ai sensi della L.R. 65/2014 e della L.R. 62/2018 le medie e le grandi strutture di vendita rientrano nel commerciale al dettaglio, chiede quindi di rivedere di conseguenza la tabella del dimensionamento.
2. Come già evidenziato nel contributo all'adozione, il PS prevede per questa UTOE un dimensionamento residenziale di nuova edificazione molto elevato (33.800 mq), oltre il doppio di quello da riuso (15.800 mq), nonostante dalla strategia emerga la volontà di promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente.

La tabella riporta inoltre il numero di 545 nuovi abitanti insediabili. Sul dato dei nuovi abitanti insediabili e sulle sue modalità di calcolo erano già stati chiesti chiarimenti nel contributo all'adozione sia del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio sia del Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica. Si fa presente infatti che, da un calcolo effettuato utilizzando la SE residenziale totale (ma anche unicamente quella di nuova edificazione), la superficie considerata per ogni abitante insediabile appare molto superiore a quella prevista dal D.M. 1444/1968, che all'art. 3 prevede: *"Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)".*

Di conseguenza la verifica degli standard urbanistici per l'UTOE risulta essere stata effettuata sulla base di un numero di abitanti inferiore a quello corrispondente alle SE previste.

La Conferenza chiede quindi di controllare le modalità di calcolo degli abitanti insediabili e di verificare la sostenibilità del dimensionamento previsto, anche in rapporto ai necessari standard urbanistici.

A questo proposito la Conferenza fa inoltre presente che le superfici per abitante insediabile considerate per l'UTOE 2 e per l'UTOE 5 appaiono minori quelle utilizzate per l'UTOE1 ma comunque non in linea con quelle del D.M. 1444/1968; chiede quindi che siano anch'esse verificate.

Per quanto riguarda l'**UTOE 2** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. Come già segnalato nella prima seduta, dalle tabelle non risulta il nuovo consumo di suolo esterno al perimetro del territorio urbanizzato relativo alla strategia di potenziamento dell'area del Golf di Poggio all'Olivo, che è ancora riportata nell'UTOE 6.

Per quanto riguarda l'**UTOE 3** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. La strategia prevede per le strutture alberghiere la *"possibilità di incremento dei posti letto per singolo albergo fino ad un massimo di 30 p.l., purché coerente e compatibile con i valori paesaggistici del sito e del contesto di riferimento"*; per gli stabilimenti balneari la *"riorganizzazione e riqualificazione degli stabilimenti balneari esistenti attraverso interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, compreso altresì l'ampliamento una tantum di quelli esistenti, al fine di poter ottemperare a prescrizioni di carattere igienico - sanitario e alla L. 13/89, secondo i criteri e le modalità insediative già previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, da approfondire e delineare in fase di redazione del Piano Operativo. Si ribadisce comunque la necessità di favorire l'utilizzo di materiale leggero e amovibile e l'impossibilità di realizzare rialzi delle strutture che impediscono la visuale del mare e della battigia; (...) Realizzazione dei nuovi stabilimenti balneari secondo i criteri e le modalità insediative già previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, da approfondire e delineare in fase di redazione del Piano Operativo".*

A questo proposito la Conferenza ricorda le direttive e), n) e p) della Scheda del Sistema costiero che riportano rispettivamente *"e) Garantire la conservazione dei sistemi dunali e retrodunali della Sterpaia e dei Tomboli di Follonica, nelle loro componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche attraverso: (...) la corretta organizzazione della fruizione, evitando l'installazione di strutture turistiche, i fenomeni di calpestio e sentieramento diffuso, riducendo l'inquinamento luminoso (...)"*, *"n) Sugli arenili limitare la realizzazione e*

l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero di quelli esistenti, valorizzandone i caratteri tipologici ed evitando interventi che occludano i varchi visuali e gli accessi pubblici al mare localizzati tra le proprietà private. Gli eventuali nuovi interventi devono garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso l'arenile e il mare", "p) Gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico-rivcreative e balneari esistenti" e le già citate prescrizioni a), g), h) ed n); chiede quindi di rivedere la strategia in coerenza con i suddetti contenuti della disciplina del bene paesaggistico.

La Soprintendenza chiede in particolare di eliminare dalla strategia la possibilità di realizzazione di nuovi stabilimenti balneari.

2. Visti i contenuti della disciplina dei beni paesaggistici sopra riportati e considerato che l'UTOE 3 comprende unicamente l'arenile e gli stabilimenti balneari che vi sorgono, la Conferenza chiede di eliminare il dimensionamento di nuova edificazione previsto per l'UTOE (600 mq di commerciale al dettaglio e 1.800 mq di direzionale e servizio) in quanto gli interventi eventualmente ammessi nell'arenile rientrano nelle addizioni volumetriche delle strutture esistenti disciplinabili dagli strumenti urbanistici, che non sono da computare nel dimensionamento del piano.

Per quanto riguarda l'**UTOE 4** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. Per quanto dal documento delle controdeduzioni risulti accolto il contributo all'adozione relativo a due strategie di questa UTOE, non risultano apportate le conseguenti modifiche *"integrazione degli obiettivi previsti per il patrimonio edilizio esistente la specificazione che gli interventi per la commercializzazione dei prodotti sono consentiti all'interno dello svolgimento delle funzioni agricole; introduzione di uno specifico obiettivo sull'offerta turistico ricettiva finalizzata alla promozione delle forme del turismo legato all'ambiente, alla qualità del territorio e del paesaggio e alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali"*.
2. Nella legenda a pg. 18 risultano gli "ambiti periurbani" che però non sono rappresentati nella cartografia.

Per quanto riguarda l'**UTOE 6** la Conferenza evidenzia inoltre che:

1. Per quanto dal documento delle controdeduzioni risulti accolto il contributo all'adozione, non risulta apportata la conseguente modifica *"eliminazione dei riferimenti agli obiettivi per il territorio urbanizzato"*.
2. La strategia riporta *"salvaguardia e qualificazione degli insediamenti storici collinari"*, tali insediamenti però non sembrano essere presenti in questa UTOE a seguito della revisione dei perimetri delle UTOE effettuata con le controdeduzioni.

La Conferenza segnala infine un refuso a pg. 28 nella quale è riportato il titolo "Tabelle riepilogative Standard Urbanistici" anziché "Tabelle riepilogative dimensionamento".

A conclusione della conferenza la Regione segnala quanto segue in merito al recepimento dei contributi all'adozione dei settori regionali:

1. Il Settore Forestazione. Agroambiente ha trasmesso un contributo sul piano controdedotto, che si allega (Allegato n. 4), nel quale fa presente che non è stato del tutto recepito quanto evidenziato all'adozione. Si chiede quindi di verificare quanto segnalato.
2. Il Settore Tutela della Natura e del Mare ha trasmesso un contributo sul piano controdedotto, che si allega (Allegato n. 5), nel quale evidenzia il mancato recepimento delle integrazioni richieste alla Disciplina del PS. Si chiede quindi di provvedere al completo recepimento di quanto indicato.
3. Nel piano controdedotto non si riscontrano modifiche a seguito di quanto evidenziato nel contributo all'adozione del Settore Logistica e Cave relativamente al recepimento nel quadro conoscitivo del PS dei siti inattivi individuati dal PRC. Si chiede pertanto di verificare il recepimento di quanto espresso dal Settore Logistica e Cave nel contributo all'adozione (trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022), al quale si rimanda.
4. Nel piano controdedotto non sembra essere stata inserita una strategia relativa alla Ciclovia Tirrenica come richiesto nel contributo all'adozione del Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo – Mobilità sostenibile. Si chiede pertanto di verificare il recepimento di quanto espresso nel contributo all'adozione (trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022), al quale si rimanda.

Alle ore 12:00 la Conferenza conclude i lavori della presente seduta.

La Conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal comune, alla luce dell'istruttoria condotta ed all'esito delle valutazioni odierni, resta in attesa delle modifiche ed integrazioni richieste, da trasmettere con congruo anticipo, ed aggiorna i propri lavori alla prossima seduta prevista per il 12 luglio 2023, durante la quale verrà preso atto anche delle risultanze dell'esame della proposta di quadro conoscitivo di maggior dettaglio dei beni paesaggistici.

LUCA
SIGNORINI
16.06.2023
10:02:25
GMT+01:00

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana
Arch. Luca Signorini



Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
Arch. Vanessa Mazzini

Vanessa Mazzini



Oggetto: Comune di Follonica (GR) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, relativa alla conformazione del Piano Strutturale

Terza Seduta – 12/07/2023

Il giorno 12/07/2023, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60a500c4f665d979da2321fe> i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. 303639 del 26/06/2023

- per la **Regione Toscana**, Arch. Luca Signorini P.O. del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente (delega Decreto n. 14961 del 07/07/2023 -Allegato n.1-), Arch. Cecilia Berengo P.O. del Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, Ing. Concetta Coriglione funzionaria del Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, Arch. Valentina Ronzini funzionaria del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** il funzionario Arch. Vanessa Mazzini (delega prot. Reg. n. 320465 del 03/07/2023 -Allegato n. 2-).

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

- per il **Comune di Follonica**: la Dirigente del Settore 3 Ing. Beatrice Parenti, la Responsabile del Procedimento del Piano Geom. Elisabetta Tronconi, il tecnico dell'ufficio edilizia Geom. Riccardo Fanti, la progettista del Piano Arch. Rita Monaci.

la **Provincia di Grosseto** è assente.

Premesso che:

- In data 17/05/2023 si è tenuta la prima seduta della Conferenza; in data 07/06/2023 si è tenuto un Tavolo Tecnico sugli aspetti riguardanti le individuazioni e i riconoscimenti dei Beni Paesaggistici; in data 09/06/2023 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza, che ha aggiornato i propri lavori alla seduta successiva;
- La Regione con nota prot. 303639 del 26/06/2023 ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione della terza seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per la data odierna;

- In data 07/07/2023 il Comune di Follonica ha inviato per mail parte della documentazione modificata sulla base delle richieste della Conferenza.

Regione e Soprintendenza hanno richiesto la trasmissione ufficiale della documentazione tramite PEC.


A seguito di tale richiesta il Comune ha trasmesso la nota acquisita al prot. Reg. n. 335246 dell'11/07/2023 che contiene però un link incompleto dal quale non è possibile accedere alla documentazione.

La Conferenza apre i lavori alle ore 09:40 e ricorda che ai fini del presente verbale si intendono ricomprese le premesse, l'istruttoria e gli esiti riportati nei verbali delle precedenti sedute del 17/05/2023 e del 09/06/2023 e nel resoconto del Tavolo Tecnico del 07/06/2023.

La Conferenza, richiamato il comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo che riporta: "Gli atti posti all'esame della Conferenza e la relativa documentazione vengono inoltrati tramite posta certificata, a cura dell'Amministrazione proponente, a tutte le amministrazioni che partecipano alla Conferenza, con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione della stessa", chiede che sia perfezionato l'invio per PEC della documentazione da esaminare.

Regione e Soprintendenza si rendono comunque disponibili ad esaminare la documentazione pervenuta per le vie brevi.

La Conferenza passa all'esame delle norme dello Statuto del Territorio riguardanti la disciplina dei beni paesaggistici di cui al Titolo I della Parte Seconda della Disciplina del PS, **limitatamente agli aspetti riguardanti le individuazioni e i riconoscimenti dei Beni Paesaggistici sulla base delle valutazioni espresse nel Tavolo tecnico del 7 Giugno 23** (come da resoconto allegato al verbale della Conferenza del 09/06/2023).



ART. 11 - Disciplina dei beni paesaggistici

In merito alla ricognizione delle aree vincolate, Regione e Soprintendenza prendono atto della modifica della norma e propongono di specificare che nelle Tavv. 20St, 21St e 22St sono riportate le aree vincolate del PIT/PPR art.142. c.1, lett. a), lett. b), lett. c) lett. f). Per le aree art.142. c.1, lett. g) il PS propone un ricognizione di maggior dettaglio.

ART. 12 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 20.09.1962

La Conferenza prende atto della modifica apportata ai commi 1, 3 e 4 dai quali sono stati eliminati la descrizione dell'area vincolata, degli elementi di valore e di criticità estratta dalla Sezione 4 della Scheda di vincolo (Elaborato 3B del PIT/PPR) ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nelle tavole del patrimonio territoriale del PS.

5.2 STRUTTURA ECOSISTEMICA/AMBIENTALE

La Conferenza prende atto che nel comma 5.2 è stato eliminato il riferimento ai riconoscimenti della direttiva 2.b.1 della Scheda di vincolo ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nelle tavole del patrimonio territoriale del PS

5.3 STRUTTURA ANTROPICA

La Conferenza prende atto che nel comma 5.3 è stato eliminato il riferimento ai riconoscimenti della direttiva 3.b.1 3.b.3, 3.b.5, 3.b.7 della Scheda di vincolo ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella tavola *St1- Atlante del centro urbano*.

5.4 ELEMENTI DELLA PERCEZIONE:

Il Tavolo prende atto che nel comma 5.4 è stato eliminato il riferimento ai riconoscimenti della direttiva 4.b.1 della Scheda di vincolo ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella tavola *St1- Atlante del centro urbano*.

ART. 13 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 24.06.1959

La Conferenza prende atto della modifica apportata ai commi 1, 3 e 4 dai quali sono stati eliminati la descrizione dell'area vincolata, degli elementi di valore e di criticità estratta dalla Sezione 4 della Scheda di vincolo (Elaborato 3B del PIT/PPR) ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nelle tavole del patrimonio territoriale del PS.

5.1 STRUTTURA IDRO – GEOMORFOLOGICA:

La Conferenza prende atto che nel comma 5.1 è stato eliminato il riferimento ai riconoscimenti delle direttive 1.b.1 e 2.b.1 della Scheda di vincolo ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella tavola *St1- Atlante del centro urbano*.

5.2 STRUTTURA ECOSISTEMICA/AMBIENTALE:

La Conferenza prende atto che nel comma 5.2 è stato eliminato il riferimento ai riconoscimenti delle direttive 2.b.1 della Scheda di vincolo ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella tavola *St1- Atlante del centro urbano*.

5.3 STRUTTURA ANTROPICA :

La Conferenza prende atto che nel comma 5.3 è stato eliminato il riferimento ai riconoscimenti della direttiva 3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4, 3.b.5, e 3.b.6, della Scheda di vincolo ed è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella tavola *St1- Atlante del centro urbano*.

5.4 ELEMENTI DELLA PERCEZIONE

La Conferenza prende atto che nel comma 5.4 permane esclusivamente il riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella tavola *St1- Atlante del centro urbano*.

La Conferenza prende atto che non sono state apportate le ulteriori modifiche richieste durante il Tavolo del 7 Giugno e resta pertanto in attesa degli elaborati modificati.

In merito alla ricognizione delle aree escluse dalla tutela ex lege ai sensi dell'art.142, co.2 del D.Lgs.42/2004 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, la Regione e la Soprintendenza fanno presente che nella legenda della tavola trasmessa non è presente un riferimento specifico alle D.M. 2 aprile 1968, n.1444, pertanto si invita l'A.C. a trasmettere un estratto della NTA delle Zone A e B al fine di poter effettuare una verifica secondo l'approccio valutativo condiviso dal *Comitato Tecnico Paritetico ex art.5 del Disciplinare attuativo dell'Accordo di Copianificazione tra Ministero della Cultura e Regione Toscana* nel corso della seduta del 28/03/2023;

L'A.C. specifica che trasmetterà anche gli atti contestuali dai quali si evince il riferimento al DM 1444/1968.

Infine, per quanto riguarda le modifiche non relative alle individuazioni e ai riconoscimenti dei Beni Paesaggistici richieste nelle due sedute del 17/05/2023 e del 09/06/2023, la Conferenza prende atto che è stata trasmessa solo

parte della documentazione modificata e che anche le modifiche apportate agli elaborati trasmessi risultano parziali.

Resta quindi in attesa della trasmissione di tutti gli elaborati modificati secondo le richieste per poter procedere alle valutazioni.

Alle ore 10:40 la Conferenza conclude i lavori della presente seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana
Arch. Luca Signorini

LUCA
SIGNORINI
13.07.2023
17:02:34
GMT+01:00



Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
Arch. Vanessa Mazzini



Oggetto: Comune di Follonica (GR) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, relativa alla conformazione del Piano Strutturale

Quarta Seduta – 15/09/2023

Il giorno 15/09/2023, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60a500c4f665d979da2321fe> i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. 405574 del 01/09/2023

- per la **Regione Toscana**, Arch. Luca Signorini P.O. del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente (delega Decreto n. 19443 del 01/09/2023 -Allegato n.1-), Arch. Valentina Ronzini funzionaria del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio; Arch. Cecilia Berengo P.O. del Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio (fino alle ore 15:40), Ing. Concetta Coriglione funzionaria del Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio (fino alle ore 15:40)

- per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** il funzionario Arch. Vanessa Mazzini (delega prot. Reg. n. 412208 del 07/09/2023 -Allegato n. 2-).

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

- per il **Comune di Follonica**: la Dirigente del Settore 3 Ing. Beatrice Parenti, il tecnico dell'ufficio edilizia Geom. Riccardo Fanti, i progettisti del Piano Arch. Stefano Giommoni e Arch. Rita Monaci.

la **Provincia di Grosseto** è assente.

Premesso che:

- Nelle date 17/05/2023, 09/06/2023 e 12/07/2023 si sono tenute le prime tre sedute della Conferenza, che ha aggiornato i propri lavori alla successiva seduta;

- La Regione con nota prot. 405574 del 01/09/2023 ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione della quarta seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per la data odierna alle ore 9:30, per impegni sopravvenuti è stato poi concordato lo spostamento della seduta alle ore 15.00;

- Il Comune di Follonica ha trasmesso, con note prot. Reg. n. 388208 dell'11/08/2023, 392538 del 21/08/2023, 407510 del 04/09/2023 e 418272 del 12/09/2023, la documentazione integrativa richiesta dal Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e parte della documentazione del piano modificata sulla base delle richieste della Conferenza.

In particolare al link indicato nelle note sono ad oggi presenti i seguenti elaborati:

- cartella Materiale Archeologo contenente:
 - Tav1-Allegato1- Schede Evidenze Archeologiche;
 - Tav2-Allegato1- Relazione Metodologica;
 - cartella Shape Tav1;
 - cartella Shape Tav2.
- cartella PRG 1985 contenente:
 - PRG 1985 Timbrato;
 - Piano Regolatore Generale Comunale - norme tecniche di attuazione 1985.
- contributi aree rurali e forestali;
- DGR 2434_1990_PRG;
- Disciplina_AP_CP_10_09_23;
- Estratto_doc conf_bosco_fo;
- Regione per Aree Boscate_dep_pineta;
- St1_ATLANTE_Follonica_AP_CONFERENZA;
- Str1_ATLANTE DELLE UTOE_AP_CP_def;
- TAV_pot_archeologico_Apcp;

- TAV_RICONOSCIMENTO_bosco;
- TAV18St_Apcp;
- TAV22St_beni_paesaggistici_142_20230910.

La Conferenza apre i lavori alle ore 15:00 e ricorda che ai fini del presente verbale si intendono ricomprese le premesse, l'istruttoria e gli esiti riportati nei verbali delle precedenti sedute del 17/05/2023, del 09/06/2023 e del 12/07/2023.

la Conferenza procede all'esame della documentazione integrata e modificata rispetto alle richieste effettuate nelle sedute precedenti

Per quanto riguarda **le individuazioni e i riconoscimenti dei Beni Paesaggistici**, la Conferenza ricorda che nel corso della seduta del 12/7/2023 sono state esaminate le modifiche agli artt. 11, 12, e 13 dello Statuto del Territorio, sulla base delle valutazioni espresse nel Tavolo tecnico del 7 Giugno 2023 (come da resoconto allegato al verbale della Conferenza del 09/06/2023) e passa ad esaminare le ulteriori modifiche sulla base delle richieste formulate nel predetto Tavolo Tecnico.

Art. 14 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M 22.02.1958

La Conferenza prende atto che i commi 1, 3 e 4 e 5 sono stati modificati come richiesto dal tavolo tecnico.

Art. 15 - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art.142. c.1, lett. a, Codice)

In relazione alla richiesta di modifica del comma 1, di seguito riportata, avanzata nel corso della seduta del Tavolo Tecnico del 7 giugno 2023:

“... considerata l'estrema variabilità della linea di costa sabbiosa, suscettibile di oscillazioni repentine in brevi archi temporali, sebbene in presenza di opere di protezione del litorale, il Tavolo tecnico concorda nell'assumere come riferimento per l'area vincolata la rappresentazione ricognitiva del PIT/PPR. Risulta pertanto necessario modificare la norma e la Tav.22St del PS.

Resta fermo che gli approfondimenti effettuati dall'A.C. potranno essere utilizzati come supporto ai fini della gestione delle superfici demaniali. A tal proposito Regione e Soprintendenza richiamano i contenuti dell’ Allegato B – ABACO ESEMPLIFICATIVO per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art.142 comma1 lett. a)” del PIT/PPR. ”

il Comune di Follonica ha comunicato con pec prot. 0418272 data 12/09/2023 di aver modificato l'art. 15 della Disciplina e la tav. 22 St come da colloquio con la Regione “eliminando la linea di costa fisica e lasciando solo la generatrice di vincolo”.

A tal proposito la Regione chiarisce alla Conferenza che la modifica, che si può evincere dal testo barrato, è stata richiesta all'A.C. in quanto veniva definita una “linea di costa fisica più coerente con lo stato di fatto attuale” e che restituiva “l'attuale estensione del litorale sabbioso follonica” pur in un contesto caratterizzato da una “estrema variabilità” della linea di costa sabbiosa. Infine, rispetto all'attualità della linea di costa, nella nota 1 al testo della norma, si precisava che si trattava di una linea risalente al 2019. La Conferenza concorda con tale modifica.

La Conferenza prende inoltre atto che:

- è stato modificato il testo del comma 1 con l'esclusione del riferimento alla linea di costa fisica e con il recepimento della sola linea di battigia del PIT/PPR;
- il comma 2 è stato eliminato;
- al comma 4 è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella tavola St1- Atlante del centro urbano e alla Tav. 16St “Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale”.

La Conferenza ricorda all'A.C. di eliminare la nota 1 dal testo delle NTA

Art. 16 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice)

La Conferenza prende atto che:

- nel comma 1 è stato inserito un rimando all'Allegato 7B e all'Allegato D del PIT/PPR;
- al comma 5 sono stati inseriti riferimenti agli elementi di valore riconosciuti negli elaborati St1- “Atlante del centro urbano di Follonica” e Qc1 - “Atlante dei paesaggi storici”.

Art. 17 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142. c.1, lett. b, Codice)

La Conferenza prende atto che:

- nel comma 1 è stato modificato con un rimando alle definizioni e ai criteri dell'Allegato 7B del PIT/PPR;
- al comma 2 è stato eliminato il riferimento al lago Vecchioni;
- al comma 4 è stato inserito un riferimento agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella Tavola 16St.

Art. 18 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

La Conferenza prende atto che il comma 2 è stato modificato con l'introduzione di un rimando all'iter in corso riguardante la trasformazione del Parco interprovinciale di Montioni versante grossetano.

La Conferenza segnala che nella legenda della tavola 22St del PS non è stato introdotto un rimando al procedimento in corso per la trasformazione del parco interprovinciale di Montioni in riserva naturale regionale, come richiesto dal tavolo tecnico.

In relazione al contenuto del comma 3 la Conferenza prende atto che la norma è stata modificata riconducendola agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella Tav. 16St "Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale", negli elaborati St1- "Atlante del centro urbano di Follonica" e Qc1 - "Atlante dei paesaggi storici".

Art. 19 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art.142. c.1, lett. g, Codice)

In relazione al contenuto del comma 1 la Conferenza prende atto che nel testo della norma è stato inserito un rimando all'Allegato 7B del PIT/PPR.

In relazione al contenuto del comma 4 la Conferenza prende atto che la norma è stata modificata riconducendola agli elementi di valore effettivamente riconosciuti nella Tav. 16St "Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale", negli elaborati St1- "Atlante del centro urbano di Follonica" e Qc1 - "Atlante dei paesaggi storici"

In merito alla relazione contenente l'indicazione, anche per gruppi di fattispecie di aree, dell'applicazione dei criteri indicati nell'elaborato 7B del PIT-PPR, ai fini delle **modifiche della perimetrazione delle aree tutelate per la presenza del bosco**, l'A.C. comunica che nel link indicato nella nota prot. reg. 0388208 Data 11/08/2023 è stato inserito un elaborato "estratto_doc_conf_bosco_fo.pdf"

La Regione e la Soprintendenza si riservano di verificare il documento e di comunicare gli esiti della valutazione congiunta.

In relazione alla proposta di modifica del vincolo dell'area boscata in corrispondenza del "Compendio minerario di Montioni" la Conferenza chiede che permanga la rappresentazione cognitiva del PIT/PPR, non disponendo di documentazione atta a verificare la presenza del bosco prima dell'inizio delle attività di coltivazione e la eventuale necessità del suo ripristino.

In merito alla **ricognizione delle aree escluse dalla tutela ex lege ai sensi dell'art.142, co. 2 del D.Lgs.42/2004** Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, e alla richiesta di trasmettere un estratto della NTA delle Zone A e B al fine di poter effettuare una verifica secondo l'approccio valutativo condiviso dal *Comitato Tecnico Paritetico ex art.5 del Disciplinare attuativo dell'Accordo di Copianificazione tra Ministero della Cultura e Regione Toscana* nel corso della seduta del 28/03/2023, la Conferenza prende atto che è stata trasmessa:

- la D.G.R. n.02434 del 19/3/1990 riguardante l'approvazione del P.R.G. del Comune di Follonica adottato con Delibera n. 142 del 26.03.1985;
- le NTA del Piano Regolatore Generale Comunale – marzo 1985;
- la Tavola zonizzazione del PRG – 19/03/1985.

La Conferenza chiede chiarimenti in merito alla vigenza dello strumento al settembre 1985.

Il Comune dichiara che da marzo 1985 lo strumento operava.

Terminata la valutazione relativa alle individuazioni e i riconoscimenti dei Beni Paesaggistici, la Conferenza procede con l'analisi delle modifiche/integrazioni apportate sulla base delle richieste avanzate nelle precedenti sedute:

Rispetto a quanto richiesto nella PRIMA SEDUTA , e riportato nel relativo verbale, la Conferenza verifica che:

Relativamente alle **invarianti strutturali**, sono state correttamente recepite le seguenti richieste di modifica:

- Nell'art. 21 c. 5 è stato inserito il riferimento alla tavola nella quale sono rappresentati i contesti fluviali (16St);

- Nell'art. 62 commi 3 e 5 è stato inserito uno specifico riferimento all'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica*, in particolare relativamente alle regole di gestione per gli elementi della RECO;
- Le denominazioni dell'art. 63 comma 4 sono state allineate a quelle della rappresentazione cartografica della tavola 17St;
- Nell'art. 61 comma 3 e nell'art. 62 commi 1 e 3 sono stati inseriti i riferimenti all'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica*, in particolare relativamente alle regole insediative per i tessuti.

Risultano invece da recepire le seguenti richieste:

- Non è stata del tutto allineata la denominazione del tessuto TPS4b nelle tavole e nella disciplina;
- Non sono state riviste le denominazioni e i contenuti degli artt. da 27 a 51 in relazione agli elementi effettivamente rappresentati nella tavola 16St. Negli articoli citati si dice infatti che gli elementi disciplinati sono *“rappresentati con apposito segno grafico alla Tav. 16St - Caratteri ed elementi del patrimonio territoriale in scala 1:10.000”*, ma nella tavola tali elementi non sono presenti con la stessa denominazione. Risulta quindi necessario un ulteriore approfondimento affinché siano chiaramente identificabili gli elementi normati nella disciplina.

Relativamente al perimetro del territorio urbanizzato, sono state correttamente recepite le seguenti richieste di modifica:

- È stata in buona parte stralciata dal perimetro del TU l'area collocata al di sopra e alla destra del cimitero (area Campo di Paolo).
- È stata effettuata un'ulteriore riflessione sull'area di forma triangolare al margine del perimetro, adiacente all'Acqua Village; l'area è stata mantenuta all'interno del perimetro del TU ma ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014, includendola nella complessiva strategia di riqualificazione del margine. Nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* è stata di conseguenza integrata la parte dell'analisi delle criticità (pg. 59) e delle regole insediative (pg. 60).
- È stata effettuata un'ulteriore riflessione sull'area ricompresa tra il tessuto produttivo, via del Turismo e la ferrovia; l'area è stata mantenuta all'interno del perimetro del TU ma ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014, includendola nella complessiva strategia di riqualificazione del margine e miglioramento dell'inserimento paesaggistico della piattaforma industriale-artigianale esistente. Nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* è stata di conseguenza integrata la parte dell'analisi delle criticità (pg. 59) e delle regole insediative (pg. 60).
- È stata effettuata un'ulteriore analisi sulle tre aree classificate come TR06 situate in prossimità della zona industriale al di sopra della SP 152; due delle tre aree sono state mantenute all'interno del perimetro del TU in quanto si configurano come tessuti organici e funzionali al sistema insediativo della città, la terza area è stata in parte stralciata, in quanto appartenente ad un'azienda agricola, e in parte mantenuta all'interno del TU per le stesse ragioni delle prime due.
- È stata stralciata dal perimetro del TU l'area situata ad ovest del “Villaggio Maresì” (classificata con le controdeduzioni come *“S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana”*) non avendo le caratteristiche di spazio intercluso e non essendo dotata di opere di urbanizzazione.
- È stata effettuata un'ulteriore riflessione sull'area situata ad est del “Villaggio Maresì”; l'area è stata mantenuta nel TU ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014, integrando l'analisi delle criticità e le strategie di riqualificazione del margine riportate nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica* (pg. 59 e 60).
- È stato inserito nella Disciplina, all'art. 62, il riferimento alle regole insediative per i tessuti riportate nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica*.
- Relativamente alla “costa sabbiosa” e ai tessuti urbani in essa presenti (TS e TPS4b), è stato inserito nella Disciplina, agli artt. 30 e 51, il riferimento al rispetto della disciplina della Scheda del Sistema costiero 6 “Golfo di Follonica”. È stato inoltre inserito negli stessi articoli il rimando alle ulteriori analisi, ai valori, alle criticità e alle regole di gestione per il litorale sabbioso riportati nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica*.
- È stato effettuato un ulteriore approfondimento sulle pinete litoranee, in particolare sulle proprietà pubbliche o private delle stesse e sulla classificazione come parchi urbani nei precedenti strumenti urbanistici. L'A.C. dichiara di aver mantenuto nel perimetro del TU esclusivamente le pinete effettivamente rispondenti alla definizione di parco urbano e già classificate come parchi urbani nel PRG e nel RU. È stata invece stralciata dal perimetro del TU la ex Colonia Cif e la pineta presente nella relativa area di pertinenza.
- Relativamente alle pinete litoranee è stato inserito nella Disciplina (artt. 51 e 56) il rimando alle ulteriori analisi, ai valori, alle criticità e alle regole di gestione riportati nell'elaborato *St1-Atlante del centro urbano di Follonica*.

Risultano invece da recepire le seguenti richieste:

- Sono state mantenute all'interno del perimetro del TU le aree classificate come TS e TPS4 situate nella zona di Pratoranieri al di sopra della SP 152 in quanto *“si configurano come organiche e funzionali al sistema insediativo della città e presentano le caratteristiche del territorio urbanizzato”*, senza però inserire una precisa disposizione di tutela relativa alle sistemazioni agrarie di valore paesaggistico presenti nell'area classificata come tessuto storico. La Conferenza chiede quindi di rivedere la disciplina riportata a pg. 23 dell'Atlante St1 inserendo una specifica disposizione di tutela da recepire nel PO.

- Sono state mantenute all'interno del perimetro del TU le seguenti aree classificate come “*S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana*”: l'area situata al di sopra della SP 152 che presenta segni di lottizzazione (tra il tessuto TS e il tessuto TPS4), l'area in parte boscata tra il tessuto TPS4 del Campeggio Tahiti e i tessuti residenziali TR03 e TR04, le aree situate nel quartiere di Pratoranieri, con particolare riferimento all'area di forma allungata ricompresa tra il TPS4 e via Don Sebastiano Leone, l'area al di sotto dell'Acqua Village adiacente alla Gora delle Ferriere. Relativamente a queste aree la Conferenza aveva evidenziato criticità e aveva chiesto un ulteriore approfondimento sull'inserimento all'interno del perimetro del TU, specificando che l'eventuale mantenimento nel TU doveva essere accompagnato dall'individuazione dei valori paesaggistici presenti e dalle relative disposizioni di tutela. La Conferenza evidenzia che a fronte del mantenimento nel TU non sono stati effettuati gli approfondimenti richiesti, chiede quindi che la disciplina presente nell'*Atlante St1* relativa agli spazi interclusi sia integrata con specifici approfondimenti sulle aree più estese e più sensibili.

Tali approfondimenti dovranno chiarire che non si tratta di “Lotti inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria”, bensì di vaste aree non urbanizzate, nelle quali sono riconoscibili assetti agrari e vegetazionali da tutelare, che vengono mantenute nel Territorio Urbanizzato al fine di riqualificare e valorizzare gli elementi valoriali presenti, attraverso una strategia che preveda la realizzazione di un Parco verde Urbano; alcune aree, come già evidenziato nella prima seduta, sono peraltro interessate da vincoli paesaggistici (DM 20/09/1962 G.U. 250 del 1962, art. 142 c.1 lettera a), art. 142 c.1 lettera g).

La Soprintendenza evidenzia che in relazione agli ambiti tutelati ex art. 142 lett. a), occorre ricordare la prescrizione 3.3. lett. f) del Sistema Costiero n. 6 “*Golfo di Follonica*” che recita testualmente: “non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti dotati di urbanizzazione primaria”. Pertanto le grandi aree inedificate inserite all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (tutelate ex art. 142 lett. a) del Codice) non potranno essere equiparate a “*lotti dotati di urbanizzazione primaria*” ovvero non potranno essere oggetto di nuova edificazione.

La Soprintendenza ricorda anche la prescrizione 12.3 lett. b) relativa agli ambiti tutelati ex art. 142 lett. g) del Codice: “Non sono ammessi: 1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri” di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile” (Elaborato 8/b del PIT-PPR).

- È stato rivisto il disegno delle aree inserite nel perimetro del TU ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014 tenendo conto dei segni presenti nel paesaggio (scansione dei campi, vegetazione, ecc.) e limitando il consumo di spazi agricoli periurbani integri; non è stata però integrata la disciplina presente nell'*Atlante St1* con idonee norme di salvaguardia dell'agricoltura amatoriale e del verde di connessione ecologica che si intende tutelare e con specifici indirizzi e regole insediative per il PO finalizzate a garantire che gli interventi in queste aree contribuiscano alla riqualificazione dei margini urbani. La Conferenza chiede quindi di effettuare gli approfondimenti richiesti.

- Non sono state integrate nell'*Atlante St1* le regole di gestione relative alle pinete secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza; allo stesso modo non è stato modificato l'elaborato “*Contributo sulle aree rurali e forestali*”. La Conferenza chiede quindi di provvedere.

Relativamente agli ambiti periurbani, nuclei rurali e ambiti di pertinenza, sono state correttamente recepite le seguenti richieste di modifica:

- sono stati inseriti nella parte statutaria della Disciplina (art. 64) i riferimenti ai contenuti di tutela per questi ambiti di cui ai successivi articoli 97, 98 e 99 della parte strategica.

Relativamente all'area di trasformazione in territorio rurale, sono state correttamente recepite le seguenti richieste di modifica:

- sono stati rivisti i dati dimensionali della previsione inserendoli nell'UTOE 2 anziché nell'UTOE 6 e attribuendo la SE di nuova edificazione interamente alla destinazione d'uso direzionale e servizi.

Sono invece necessari chiarimenti sul recepimento delle richieste di modifica espresse dalla Provincia di Grosseto nel contributo allegato al verbale della prima seduta in quanto l'art. 101 che riporta la strategia non ha subito modifiche.

A questo proposito l'A.C. dichiara di non aver ritenuto necessario recepire quanto espresso nel parere visto che i contenuti evidenziati dalla Provincia risultano superati da quelli del PIT-PPR.

La Conferenza, preso atto di quanto dichiarato, invita l'A.C. a confrontarsi con la Provincia sul recepimento del contributo.

Rispetto a quanto richiesto nella SECONDA SEDUTA, e riportato nel relativo verbale, la Conferenza verifica che:

Sono state correttamente recepite le seguenti richieste di modifica alla Disciplina del PS:

- Nell'Art. 1 sono stati eliminati i riferimenti ai "sistemi territoriali" e agli "ambiti caratterizzati da condizioni di degrado" in quanto non più presenti nella disciplina; è stato poi inserito al comma 7 l'elenco degli elaborati costituenti il PS.
- Nell'Art. 10 sono stati allineati i contenuti dei commi 2 e 4 evitando sovrapposizioni.
- Negli articoli relativi ai beni paesaggistici (Artt. 11-19) è stata uniformata la modalità di recepimento della disciplina d'uso dei beni paesaggistici eliminando negli articoli 15 e 17 l'elencazione delle prescrizioni dell'Elaborato 8B del PIT-PPR; è stata semplificata la disciplina eliminando la riproposizione dei contenuti del PIT-PPR e inserendo i riferimenti agli elaborati del PS che rappresentano le declinazioni operate dal PS; sono stati eliminati i riferimenti alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili; è stato eliminato il comma di ciascun articolo relativo alle misure di salvaguardia, mantenendo unicamente l'art. 104 della stessa Disciplina, al fine di evitare sovrapposizioni e difficoltà applicative.
- Al comma 4 dell'art. 30 è stato chiarito a quali aree del litorale sabbioso si riferiscono le disposizioni.
- Il comma 5 dell'art. 30 e il comma 5 dell'art. 51 sono stati rivisti eliminando le sovrapposizioni e allineando la disciplina ai contenuti della Scheda del Sistema Costiero n. 6 Golfo di Follonica (Allegato C all'Elaborato 8B del PIT-PPR) e all'art. 12 dell'Elaborato 8B relativo ai territori coperti da foreste e da boschi.
- È stato corretto il riferimento presente nell'art. 34 comma 4.
- Sono stati inseriti nella Disciplina i riferimenti alle tavole in cui sono rappresentate le pinete per le quali vengono date specifiche disposizioni di tutela; in particolare: nell'art. 51 c.1 è stato inserito il riferimento all'Atlante St1, nell'art. 56 c.2 alle tavole 22St, 24St, 16St e all'Atlante St1, nell'art. 56 c.5 alla tavola 16St e all'Atlante St1.
- È stato eliminato il refuso presente al comma 2 dell'art. 54.
- È stato eliminato il refuso presente al comma 4 dell'art. 61.
- Nell'art. 85 relativo agli ambiti della *Città della ghisa* (ex ILVA) è stata inserita la specificazione richiesta dalla Soprintendenza sulla presenza di immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 ed è stato fatto riferimento alla tavola che ne riporta l'individuazione cartografica e l'elenco. È stata inoltre semplificata la disciplina eliminando il riferimento alle destinazioni d'uso ammesse.
- Negli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98 e 100 è stata semplificata la disciplina eliminando il riferimento alle destinazioni d'uso ammesse.
- Nell'art. 102 è stato modificato il comma 3 relativo alla strategia di razionalizzazione e integrazione degli assetti infrastrutturali.
- È stato rivisto l'art. 103 relativo alle salvaguardie.

Risultano invece da recepire le seguenti richieste:

- Ai commi 2 e 3 dell'art. 30 sono ancora presenti indicazioni localizzative relative ai sistemi dunali non corrispondenti con quanto rappresentato in cartografia (tavola 16St). La Conferenza ribadisce quindi la necessità di allineare la disciplina e la rappresentazione cartografica.
- Il PS individua "coste sabbiose prive di sistemi dunali" e "sistemi dunali relittuali", tuttavia è presente una specifica disciplina solo per le "coste sabbiose prive di sistemi dunali" (art. 34). La Conferenza ribadisce la necessità di inserire specifiche disposizioni anche per i "sistemi dunali relittuali" o di chiarire le motivazioni per l'assenza di una specifica disciplina.
- Negli articoli 95 c.2 e 97 c.3 non è stata semplificata la disciplina eliminando il riferimento alle destinazioni d'uso ammesse, come fatto invece per gli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98 e 100.
- Nell'art. 83 non è stato specificato che le limitazioni si riferiscono al mutamento della destinazione d'uso agricola verso altra funzione.
- Nell'art. 89 è stata inserita al comma 4 la frase "Le previsioni del Piano Operativo dovranno, comunque, rispettare le prescrizioni di cui alle lettere a), g), h) e n) della sezione 3.3. della Scheda del "SISTEMA COSTIERO 6 Golfo di Follonica" del P.I.T. / PPR", per maggiore chiarezza la Conferenza chiede di far riferimento al rispetto di tutte le prescrizioni della Scheda del Sistema costiero, specificando poi in particolare le prescrizioni più attinenti. Al primo alinea del comma 5 è inoltre sempre presente il riferimento agli stabilimenti balneari di nuova previsione che la Conferenza aveva chiesto di eliminare.
- Nell'art. 103 è stata inserita la frase: "I Piani Attuativi convenzionati e vigenti esclusi dalla presente disciplina di salvaguardia sono quelli di seguito riportati." senza però riportate di seguito l'elenco.

Sono state correttamente recepite le seguenti richieste di modifica all'elaborato **Str1 Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari**:

- Sono state riviste le tabelle del dimensionamento dell'UTOE 1 riducendo la SE di nuova edificazione residenziale da 33.800 mq a 25.000 mq (in coerenza con la strategia di promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente), computando la media struttura di vendita nel commerciale al dettaglio anziché nel commerciale all'ingrosso e depositi. Sono inoltre state ridotte la SE di nuova edificazione a destinazione turistico-ricettiva e direzionale e di servizio.
- È stato rivisto il dato del nuovo consumo di suolo esterno al perimetro del TU inserendo la strategia di potenziamento del Golf di Poggio all'Olivo (precedentemente computato nell'UTOE 6); la strategia di potenziamento del Golf è stata

inserita anche nella parte testuale. Sono state inoltre riviste le tabelle del dimensionamento dell'UTOE 2 riducendo la SE di nuova edificazione a destinazione turistico-ricettiva.

- Sono state inoltre riviste le tabelle del dimensionamento dell'UTOE 3 eliminando la SE di nuova edificazione, in coerenza con le direttive e le prescrizioni della Scheda del Sistema costiero.
- Sono stati rivisti i dati degli abitanti insediabili per ogni UTOE in coerenza con le superfici da considerare per ciascun abitante ai sensi del D.M. 1444/1968.
- Sono stati eliminati i refusi segnalati nella strategia dell'UTOE 6 e nel titolo della sezione di elaborato relativa alle tabelle riepilogative del dimensionamento e degli standard.

Risultano invece da recepire le seguenti richieste:

- Le tabelle che per ogni UTOE riportano la superficie, la popolazione al 31/12/2020 e la densità media di abitanti dell'UTOE non sono state aggiornate a seguito della revisione dei perimetri delle UTOE, risulta quindi necessario verificarne ed aggiornarne i dati.
- Le strategie dell'UTOE 3 non sono state riviste in coerenza con le direttive e le prescrizioni della Scheda del Sistema costiero; in particolare è necessario verificare e modificare le seguenti strategie: *"Riorganizzazione e riqualificazione degli stabilimenti balneari esistenti attraverso interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, compreso altresì l'ampliamento una tantum di quelli esistenti, al fine di poter ottemperare a prescrizioni di carattere igienico - sanitario e alla L. 13/89, secondo i criteri e le modalità insediative già previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, da approfondire e delineare in fase di redazione del Piano Operativo"*, *"Razionalizzare l'offerta turistica derivante dagli stabilimenti balneari, esistenti e di progetto che gravano sulla Costa, puntando, comunque, alla qualità degli insediamenti"*, *"Realizzazione dei nuovi stabilimenti balneari secondo i criteri e le modalità insediative già previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, da approfondire e delineare in fase di redazione del Piano Operativo"*.
- Nell'UTOE 4 non sembrano essere ancora state inserite le modifiche alla strategia indicate nelle controdeduzioni; nella legenda a pg. 18 risultano inoltre sempre presenti gli "ambiti periurbani" che non sono però rappresentati nella cartografia.

In merito alla documentazione relativa alla tutela archeologica la Soprintendenza informa che il Funzionario di zona, Dott. Enrico Maria Giuffrè, sta ultimando l'analisi delle modifiche e integrazioni fornite dal Comune e che esprimerà un parere scritto da allegare al verbale della prossima seduta della Conferenza.

La Regione ricorda infine (come già segnalato a conclusione della seconda seduta) che non risultano del tutto recepiti i seguenti contributi dei settori regionali :

1. Settore Forestazione. Agroambiente (Allegato n. 4 al verbale della seconda seduta);
2. Settore Tutela della Natura e del Mare (Allegato n. 5 al verbale della seconda seduta);
3. Settore Logistica e Cave (contributo all'adozione trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022);
4. Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo - Mobilità sostenibile (contributo all'adozione trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022).

Alle ore 18:40 la Conferenza conclude i lavori della presente seduta.

La Conferenza resta in attesa delle modifiche ed integrazioni richieste, da trasmettere con congruo anticipo, ed aggiorna i propri lavori alla prossima seduta prevista per il 06/10/2023.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana
Arch. Luca Signorini

LUCA
SIGNORINI
22.09.2023
10:57:53
GMT+01:00

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
Arch. Vanessa Mazzini

Vanessa Mazzini



Oggetto: Comune di Follonica (GR) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, relativa alla conformazione del Piano Strutturale

Quinta Seduta – 31/10/2023

Il giorno 31/10/2023, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60a500c4f665d979da2321fe> i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. Reg. n. 458950 del 06/10/2023

- per la **Regione Toscana**, Arch. Luca Signorini titolare di I.E.Q. nel Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio con funzioni di Presidente (delega Decreto n. 22067 del 16/10/2023 -Allegato n.1-), Arch. Valentina Ronzini funzionaria del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo** il funzionario Arch. Vanessa Mazzini (delega prot. Reg. n. 466931 del 12/10/2023 -Allegato n. 2-).

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

- per il **Comune di Follonica**: la Dirigente del Settore 3 Ing. Beatrice Parenti, la Responsabile del Procedimento del Piano Geom. Elisabetta Tronconi, il tecnico dell'ufficio edilizia Geom. Riccardo Fanti, i progettisti del Piano Arch. Stefano Giommoni e Arch. Rita Monaci.

la **Provincia di Grosseto** è assente.

Premesso che:

- Nelle date 17/05/2023, 09/06/2023, 12/07/2023 e 15/09/2023 si sono tenute le prime quattro sedute della Conferenza, che ha aggiornato i propri lavori alla successiva seduta;

- Il Comune di Follonica ha trasmesso, con note prot. Reg. n. 453825 del 04/10/2023 e prot. Reg. n. 455706 del 05/10/2023 la documentazione integrativa richiesta dal Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e la documentazione del piano modificata sulla base delle richieste della Conferenza.

In particolare al link indicato nelle note (<http://cloud.comune.follonica.gr.it/s/fENrG7I8UeSbjPJ>), nella cartella **INVIO MATERIALE CONFERENZA OTTOBRE 2023**, sono presenti i seguenti elaborati:

- cartella *01_St_Paesaggio_comunale* contenente:
 - TAV16St_Patrimonio_APcp_6ott;
 - TAV17St_Invarianti_Apcp_6ott.
- cartella *02_St_Sistema_policentrico* contenente:
 - TAV18St_Sistema_policentrico_APcp_6ott;
 - TAV19St_Dotazioni_Apcp_6ott.
- cartella *03_St_Sistema_vincoli* contenente:
 - TAV20St_beni_architettonici_Apcp_6ott;
 - TAV21St_beni_paesaggistici_136_Apcp_6ott;
 - TAV22St_beni_paesaggistici_142_Apcp_6ott;
 - TAV23St_Sir_Sic_APcp_6ott
 - TAV24St_Vic_idrog_Apcp_6ott.
- cartella *04_Str_Strategie* contenente:
 - Tav27aStr_APcp_6ott;
 - Tav27bStr_Apcp_6ott.
- cartella *ATLANTE_FO* contenente:
 - St1_ATLANTE_Follonica_AP_CONFERENZA_6_ott_2023.
- contributi aree rurali e forestali;
- *Disciplina_AP_CP_06_10_23*;
- *Estratto_doc conf_bosco_fo_rev1*;
- *Str1_ATLANTE DELLE UTOE_AP_Conferenza_6_ott_23*.

- La Regione con nota prot. n. 458950 del 06/10/2023 ha trasmesso agli Enti competenti la convocazione della quinta seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per la data odierna;

- Il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. Reg. n. 462553 del 10/10/2023 (Allegato n. 3), ha richiesto chiarimenti in merito al quadro conoscitivo di maggior dettaglio proposto dal Comune sulle aree tutelate ex-art.142 c.1 lett.g) del D.Lgs. 42/2004 e alla proposta di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 2 dello stesso D.Lgs. 42/2004;

- A seguito di tale richiesta il Comune di Follonica ha comunicato, con nota prot. Reg. n. 477483 del 19/10/2023, la sostituzione dei seguenti elaborati al link indicato nelle precedenti note (<http://cloud.comune.follonica.gr.it/s/fENrG7I8UeSbjPJ>):

- Estratto_doc conf_bosco_fo_rev2;
- TAV22St_beni_paesaggistici_142APcp_rev1.

- Con nota prot. Reg. n. 484261 del 24/10/2023 il Comune di Follonica ha nuovamente comunicato la sostituzione dei seguenti elaborati al link indicato nelle precedenti note (<http://cloud.comune.follonica.gr.it/s/fENrG7I8UeSbjPJ>):

- TAV22St_beni_paesaggistici_142APcp_rev3.pdf.p7m;
- Doc_conf_bosco_fo_rev3.pdf.p7m;
- TAV_Ricognizione_Bosco_rev3.pdf.p7m.

La Conferenza apre i lavori alle ore 9:40 e ricorda che ai fini del presente verbale si intendono ricomprese le premesse, l'istruttoria e gli esiti riportati nei verbali delle precedenti sedute del 17/05/2023, del 09/06/2023, del 12/07/2023 e del 15/09/2023.

In merito alla ricognizione Beni Paesaggistici la Conferenza prende atto che in data 30/10/2023 il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso un contributo (nota prot. Reg. n. 494477), di cui si dà lettura e che si allega al presente verbale (allegato n. 4). In particolare il contributo contiene la richiesta di approfondimenti su alcune proposte di modifica delle aree boscate e si conclude con la seguente frase: *“Si resta in attesa degli elaborati aggiornati alla luce dei chiarimenti sopra richiesti”*:

- DOCUMENTO DI CONFORMAZIONE Aree Tutelate per Legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.lgs 42/2004;
- Tavola: Ricognizione dei territori coperti da foreste e da boschi (art.142. c.1, lett. g, Codice) proposta di stralcio e/o incremento di tali aree - Scala 1:10.000;
- Shapefile delle aree boscate;
- Tavola 22St: Aree soggette a tutela paesaggistica per legge, art.142 del D.Lgs. 42/04 – Scala 1:10.000”.

In merito alla documentazione relativa alla tutela archeologica la Soprintendenza, sentito il dott. Enrico Maria Giuffrè, funzionario archeologo competente per il comune di Follonica, comunica quanto segue:

“Per quanto di competenza archeologica ed esaminata la documentazione trasmessa per il provvedimento di adozione in esame, si evidenzia positivamente come il Piano Strutturale del Comune di Follonica (GR) abbia sviluppato una ricerca esaustiva e coerente, applicando una metodologia utile ai fini della tutela e della valorizzazione del complesso delle emergenze archeologiche note dal territorio, in sintonia con gli indirizzi di questa Soprintendenza e del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana.

In particolare la costruzione del Quadro Conoscitivo è stata affidata a professionisti archeologi già attivi sul territorio da diversi anni che hanno costruito un QC completo a partire dalle informazioni bibliografiche già edite e dalle ricerche condotte dagli stessi nel corso degli anni. Come correttamente esplicitato nella Relazione Metodologica Archeologica allegata, strumento fondamentale per la comprensione delle Tavole dei Siti Noti e del Potenziale Archeologico cui fa riferimento, sono stati considerati nella ricerca tutte le evidenze archeologiche note da bibliografia e da ricerca. I ritrovamenti sono stati geoposizionati e schedati sulla base della loro tipologia e cronologia e successivamente analizzati brevemente dal punto di vista diacronico al fine di evidenziare le principali caratteristiche del popolamento antico del territorio.

I dati del Quadro Conoscitivo, sviluppato in singole schede di dettaglio in formato GIS compatibile con i recenti indirizzi metodologici dettati dall'Istituto Italiano di Archeologia (ICA) del Ministero della Cultura, hanno costituito la base per la redazione delle Tavole del Potenziale Archeologico-utilizzando come linee guida le indicazioni fornite da questa Soprintendenza che prevedono una gradazione del rischio con valori compresi da 1 a 5, dove 5 esprime il massimo livello

di potenziale, elaborata sulla base delle caratteristiche del sito e del posizionamento più o meno esatto del singolo ritrovamento archeologico.

Dal punto di vista metodologico si approva infine la definizione dell'area di rischio analizzata a partire dalle caratteristiche del singolo sito e sviluppata in estensione spaziale tenendo presente sia i limiti catastali, utili per offrire una ricaduta reale del rischio archeologico nell'applicazione del Piano Strutturale, sia attraverso buffer di rispetto e studio della morfologia del territorio applicato ai sistemi insediativi di epoca antica.

La gradazione da 1 a 5 espressa nella Tavola del Potenziale Archeologico, pur non trovando un perfetto riscontro nella Disciplina Generale di Piano tuttavia è stata utilizzata come valido supporto alla progettazione e allo sviluppo del territorio, obiettivo ultimo del Piano Strutturale. Nella stessa Disciplina di Piano comunque il richiamo alle "Aree con evidenze archeologiche" rimane in particolare all'art.35 dove si individuano gli elementi base di tutela conformi agli indirizzi normativi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004).

Si ritiene pertanto che per quanto attiene la tutela archeologica il Piano Strutturale in oggetto sia adeguato e conforme agli indirizzi contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana con particolare in riferimento agli artt. 1.4 e 1.7 della Disciplina di Piano."

La Conferenza procede poi all'esame della documentazione integrata e modificata rispetto alle richieste effettuate nelle sedute precedenti, con riferimento alle richieste che risultavano ancora da recepire nella seduta del 15/09:

Relativamente alle invarianti strutturali la Conferenza verifica che:

- è stata allineata come richiesto la denominazione del tessuto TPS4b nelle tavole e nella disciplina;
- è stata rivista come richiesto la disciplina degli artt. da 27 a 51 al fine di raccordarla chiaramente con gli elementi effettivamente rappresentati nella tavola 16St.

A proposito del secondo punto la Conferenza rileva che è stato eliminato l'art. 46 denominato "pertenze paesistiche" non trovando una effettiva corrispondenza con le rappresentazioni cartografiche. Nonostante l'eliminazione dell'articolo rientri nell'operazione richiesta di allineamento della disciplina alla rappresentazione cartografica, la Conferenza ritiene che il contenuto dell'articolo sia rilevante e che sia opportuno mantenerlo nella disciplina; suggerisce quindi di inserire uno specifico comma sulle "pertenze paesistiche" nell'art. 36 riguardante il patrimonio edilizio (a cui peraltro faceva riferimento l'art. 46), demandando al Piano Operativo l'effettiva individuazione cartografica.

La Soprintendenza chiede inoltre di inserire al comma 2 dell'art. 36, che riguarda gli "elementi qualificativi della componente identitaria", un riferimento agli edifici dell'architettura liberty e dell'architettura contemporanea che costituiscono patrimonio identitario di Follonica caratterizzando lo skyline o la forma urbana, in vista di uno specifico studio da effettuarsi nell'ambito del Piano Operativo.

Relativamente al perimetro del territorio urbanizzato la Conferenza verifica che:

- è stata inserita, come richiesto, a pag. 23 dell'Atlante St1 una specifica disposizione di tutela relativa alle sistemazioni agrarie di valore paesaggistico presenti nell'area classificata come tessuto storico nella zona di Pratoranieri al di sopra della SP 152;
- è stata integrata, come richiesto, la disciplina delle aree classificate come "S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana", presente alle pagine 57-58 dell'Atlante St1, con specifici approfondimenti sugli assetti agrari e vegetazionali da tutelare e con le conseguenti regole insediative per gli interventi da prevedersi nel PO;
- è stata integrata la disciplina relativa alle aree inserite nel perimetro del TU ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 65/2014 presente nell'Atlante St1 con idonee norme di salvaguardia dell'agricoltura amatoriale e del verde di connessione ecologica;
- è stato modificato come richiesto l'elaborato "Contributo sulle aree rurali e forestali";
- sono state integrate, come richiesto dalla Soprintendenza, nell'Atlante St1 le regole di gestione relative alle pinete, dettagliandole per le diverse tipologie di pinete individuate.

A proposito dell'ultimo punto la Conferenza fa però presente che:

- la frase inserita "evitare gli interventi di nuova edificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, salvo l'impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare l'esistente" deve essere verificata e modificata in conformità con le prescrizioni f) ed h) della Scheda del Sistema Costiero 6 Golfo di Follonica e con la prescrizione b) dell'art. 12 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR;
- la frase inserita per le "pinete urbanizzate" e le "pinete giardino" alla lettera a) "disincentivare la realizzazione di nuovi campeggi, o ampliamenti di quelli esistenti entro i perimetri delle aree boscate" deve essere verificata e modificata in conformità con la prescrizione m) della Scheda del Sistema Costiero 6 Golfo di Follonica del PIT-PPR.

Relativamente alla Disciplina la Conferenza verifica che:

- sono state eliminate le indicazioni localizzative relative ai sistemi dunali nei commi 2 e 3 dell'art. 30, facendo riferimento unicamente a quanto rappresentato in cartografia (tavola 16St);
- è stata inserita nell'art. 30 la disciplina sia per le “*coste sabbiose prive di sistemi dunali*”, sia per i “*sistemi dunali relittuali*”;
- è stata rivista come richiesto la frase presente al comma 4 dell'art. 89 facendo riferimento al rispetto di tutte le prescrizioni della Scheda del Sistema costiero e specificando poi in particolare le prescrizioni più attinenti;
- è stato eliminato dal comma 5 dell'art. 89 il riferimento agli stabilimenti balneari di nuova previsione;
- è stata semplificata la disciplina degli articoli 95 c.2 e 97 c.3, come già fatto per gli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98 e 100.

La Conferenza rileva poi che nell'art. 103, a seguito di quanto evidenziato nella seduta del 15/09, è stata eliminata la frase “*I Piani Attuativi convenzionati e vigenti esclusi dalla presente disciplina di salvaguardia sono quelli di seguito riportati:*” anziché inserire di seguito l'elenco che risultava mancante. La Conferenza ritiene comunque che sia sufficiente, a livello di PS, l'individuazione cartografica delle aree interessate da Piani Attuativi vigenti effettuata nelle tavole di quadro conoscitivo 12QC e 13QC e nell'elaborato statutario *Atlante St1*; anticipa però che nel PO dovranno essere chiaramente individuati ed elencati i PA vigenti fatti salvi.

Relativamente all'elaborato Str1 Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari la Conferenza verifica che:

- sono state aggiornate come richiesto le tabelle riportate all'inizio della trattazione di ogni UTOE;
- sono state inserite le modifiche alla strategia per l'UTOE 4 indicate nelle controdeduzioni e sono stati eliminati dalla legenda a pg. 18 gli “ambiti periurbani”;
- sono state riviste le strategie dell'UTOE 3 in coerenza con le direttive e le prescrizioni della Scheda del Sistema costiero. Relativamente all'ultimo punto la Conferenza evidenzia però che nella frase “*Razionalizzare l'offerta turistica derivante dagli stabilimenti balneari, esistenti e di progetto che gravano sulla Costa, puntando, comunque, alla qualità degli insediamenti*” non è stato eliminato come richiesto il riferimento agli stabilimenti balneari di progetto.

La Regione ricorda infine (come già segnalato nella seconda e nella quarta seduta) che non risultano del tutto recepiti i seguenti contributi dei settori regionali:

1. Settore Forestazione. Agroambiente (Allegato n. 4 al verbale della seconda seduta);
2. Settore Tutela della Natura e del Mare (Allegato n. 5 al verbale della seconda seduta);
3. Settore Logistica e Cave (contributo all'adozione trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022);
4. Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo - Mobilità sostenibile (contributo all'adozione trasmesso con prot. Reg. n. 26109 del 24/01/2022).

L'A.C. a questo proposito specifica che:

- in riferimento al contributo di cui al punto 1), il programma previsto al comma 5 dell'art. 56 sarà redatto nel PO in piena conformità con la L.R. 39/2000 e relativo regolamento di attuazione;
- relativamente al contributo di cui al punto 3), è stato contattato il Settore competente con il quale è stato verificato che i siti inattivi citati sono di fatto tutti ricompresi in un'unica area di cava già individuata nelle cartografie del PS.

Per quanto riguarda invece i restanti contributi verrà effettuato un approfondimento, prima dell'approvazione, per recepire quanto evidenziato.

CONCLUSIONI

La Conferenza, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti, aggiorna i propri lavori in attesa dell'approvazione del Piano Strutturale e della successiva trasmissione degli elaborati, integrati e modificati a seguito delle valutazioni e determinazioni espresse, ivi inclusa la ricognizione dei beni paesaggistici alla luce dei chiarimenti richiesti nel contributo del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio richiamato nel verbale e allegato (Allegato n. 4)

La Regione Toscana procederà nuovamente a convocare la Conferenza paesaggistica a seguito della ricezione dell'atto approvato comprensivo di tutti gli elaborati, integrati e modificati a seguito delle valutazioni e determinazioni espresse, ai fini della conclusione del procedimento di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR.

Alle ore 11:00 la Conferenza conclude i lavori della presente seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana
Arch. Luca Signorini



LUCA
SIGNORINI
10.11.2023
12:09:58
GMT+01:00

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
Arch. Vanessa Mazzini

Vanessa Mazzini
